Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)

(GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Direttiva del Consiglio 78/315/CEE, del 21 dicembre 1977	L 81	1	28.3.1978
►M2	Direttiva del Consiglio 78/547/CEE, del 12 giugno 1978	L 168	39	26.6.1978
►M3	Direttiva del Consiglio 80/1267/CEE, del 16 dicembre 1980	L 375	34	31.12.1980
►M4	Direttiva del Consiglio 87/358/CEE, del 25 giugno 1987	L 192	51	11.7.1987
►M5	Direttiva del Consiglio 87/403/CEE, del 25 giugno 1987	L 220	44	8.8.1987
►M6	Direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992	L 225	1	10.8.1992
►M7	Direttiva 93/81/CEE della Commissione del 29 settembre 1993	L 264	49	23.10.1993
►M8	Direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995	L 266	1	8.11.1995
►M9	Direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996	L 169	1	8.7.1996
►M10	Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996	L 18	7	21.1.1997
►M11	Direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997	L 233	1	25.8.1997
►M12	Direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998	L 91	1	25.3.1998
►M13	Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 11	25	16.1.1999
►M14	Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000	L 203	9	10.8.2000
►M15	Direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001	L 291	24	8.11.2001
►M16	Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001	L 292	21	9.11.2001
►M17	Direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001	L 18	1	21.1.2002
►M18	Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001	L 42	1	13.2.2002
►M19	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003
►M20	Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003	L 321	15	6.12.2003
►M21	Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003	L 25	1	29.1.2004
►M22	Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004	L 49	36	19.2.2004
►M23	Direttiva 2004/78/CE della Commissione del 29 aprile 2004	L 231	69	30.6.2004
►M24	Direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004	L 337	13	13.11.2004
►M25	Direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005	L 194	12	26.7.2005

►**M26**	Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005	L 310	10	25.11.2005
►**M27**	Direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005	L 309	37	25.11.2005
►**M28**	Direttiva 2006/28/CE della Commissione del 6 marzo 2006	L 65	27	7.3.2006
►**M29**	Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006	L 161	12	14.6.2006
►**M30**	Direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	81	20.12.2006

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
	(adattato dalla decisione del Consiglio del 1º gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
►**A2**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A3**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A4**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A5**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 265 del 19.9.1981, pag. 28 (80/1267/EEC)
►**C2** Rettifica, GU L 251 del 27.9.1994, pag. 27 (92/53/EEC)
►**C3** Rettifica, GU L 83 del 2.4.1996, pag. 20 (92/53/EEC)
►**C4** Rettifica, GU L 102 del 19.4.1997, pag. 46 (96/27/EC)
►**C5** Rettifica, GU L 291 del 13.11.1999, pag. 39 (98/14/EC)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(70/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;

considerando che questi ostacoli al'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;

([1]) GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.
([2]) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 14.

▼B

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;

considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del «Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M6

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi.

La presente direttiva non riguarda:

— l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,

— i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote [1].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

— «*omologazione*», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;

— «*omologazione in più fasi*», l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;

— «*veicolo*», ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

[1] GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

▼M6

— «*veicolo base*», qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;

— «*veicolo incompleto*», qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;

— «*veicolo completato*», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

— «*tipo*», i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);

— «*sistema*», qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;

— «*componente*», un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

— «*entità tecnica*», un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;

— «*costruttore*», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;

— «*autorità che rilascia l'omologazione*», le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

— «*servizio tecnico*», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;

— «*scheda informativa*», le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

— «*documentazione informativa*», la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;

— «*fascicolo di omologazione*», la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni:

— «*indice del fascicolo di omologazione*», il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente

▼M6

numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

Articolo 3

Domanda di omologazione

▼M12

1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione.

▼M6

2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III.

3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:

— nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;

— nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.

5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

Articolo 4

Procedimento di omologazione

1. Ciascuno Stato membro concede:

a) un'omologazione del veicolo:

— ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV,

— ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,

▼M6

questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;

b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.

Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV.

c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche ►M12 della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI ◄;

d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche ►M12 della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI ◄ che contiene disposizioni espresse a questo proposito.

▼M12

Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse ►M17 ———— ◄.

Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione.

▼M6

2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

3. Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello è fornito nell'allegato VI della presente direttiva e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.

4. Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

▼M6

5. Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.

6. L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.

▼M12

Articolo 5

Modifiche delle omologazioni

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

▼M12

Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come «estensione» e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.

5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.

6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.

▼M6

Articolo 6

Certificato di conformità

1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.

▼M12

Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana.

▼M6

2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

▼M6

Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.

4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

Articolo 7

Immatricolazione e messa in circolazione

1. Ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

2. Ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.

3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.

Articolo 8

Deroghe e procedure alternative

1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili:

— ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico;

— ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:

▼M6

a) *Veicoli prodotti in piccole serie*

Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.

b) *Veicoli di fine serie*

1) Gli Stati membri possono, entro i limiti ►M12 ———— ◄ contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che:

— si trovavano nel territorio della Comunità ed

— erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato

al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.

Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.

▼M12

2) Ai fini dell'applicazione del punto 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano.

Entro tre mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.

Gli Stati membri interessati dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli provvedono affinché il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato XII, parte B.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco delle deroghe concesse.

c) *Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari.*

Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione valida unicamente per il proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omolo-

▼M12

gazione in conformità della presente direttiva. La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

— i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;

— una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;

— una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari;

— proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 13. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 13, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.

Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e il progetto di decisione vengono trasmessi agli Stati membri nella loro lingua o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere tutti i documenti del fascicolo in lingua originale come condizione preliminare di una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti di validità (ad es. un determinato periodo). La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi.

Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti o le entità tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni in omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per i costruttori che devono cambiare la marcatura di omologazione sui componenti. Ciò implica la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe ►M17 ———— ◄.

Se le procedure necessarie per adeguare le direttive particolari non sono state avviate, la validità delle omologazioni rilasciate a norma della presente lettera può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.

▼M6

3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione «Scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo» tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

Articolo 9

Accettazione di omologazioni equivalenti

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi.

▼M6

2. È riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. ►M12 La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici ◄.

Articolo 11

Non conformità al tipo omologato

1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si costatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione.

3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. Nell'ipotesi:

— di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure

▼M6

— di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto,

le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente.

Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.

5. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.

6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 12

Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

Articolo 13

Adeguamento degli allegati

▼M19

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per l'adeguamento al progresso tecnico».

▼M6

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

— gli allegati della presente direttiva, o

— le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste,

sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.

▼M19

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ([1]).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼M6

4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.

▼M12

5. Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva.

▼M19

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M6

Articolo 14

Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

— delle autorità che rilasciano l'omologazione e, se necessario, i settori per cui sono competenti;

— dei servizi tecnici da essi riconosciuti, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato riconosciuto. I servizi notificati devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle condizioni seguenti:

  i) un costruttore non può essere riconosciuto come servizio tecnico, salvo nel caso in cui direttive particolari lo prevedano;

  ii) ai fini della presente direttiva, non è considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione.

2. Un servizio notificato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i paesi terzi in questione.

▼**M17**

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Allegato II:	Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli
Allegato III:	Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Allegato IV:	Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Allegato V:	Procedimento da seguire per l'omologazione CE dei veicoli
Allegato VI:	Scheda di omologazione CE dei veicoli
Allegato VII:	Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE
Allegato VIII:	Risultati delle prove
Allegato IX:	Certificato di conformità CE
Allegato X:	Procedimento di conformità della produzione
Allegato XI:	Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili
Allegato XII:	Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie
Allegato XIII:	Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari
Allegato XIV:	Procedimento da seguire per l'omologazione CE in più fasi
Allegato XV:	Certificato di origine del veicolo — Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M_1

▼**M17**

ALLEGATO I [a]

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina del presente allegato)

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

►[1] 0.2.0.1. Telaio: .....

0.2.0.2. Carrozzeria/Veicolo completo: ..... ◄

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]: .....

►[2] 0.3.0.1. Telaio: .....

0.3.0.2. Carrozzeria/Veicolo completo: ..... ◄

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

►[3] 0.3.1.1. Telaio: .....

0.3.1.2. Carrozzeria/Veicolo completo: ..... ◄

0.4. Categoria del veicolo [c]: .....

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

►[4] Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato: ..... ◄

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo: .....

0.6.1. Sul telaio: .....

0.6.2. Sulla carrozzeria: .....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: .....

0.8. Indirizzo dello (degli) stabilimento(i) di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: .....

1.3. Numero di assi e di ruote: .....

►(1) (2) (3) **M18**

►(4) **M24**

▼**M17**

1.3.1.	Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:	.....
1.3.2.	Numero e posizione degli assi sterzanti:	.....
1.3.3.	Assi motore (numero, posizione, interconnessione):	.....
1.4.	Telaio (se esiste) (disegno complessivo):	.....
1.5.	Materiale dei longheroni ([d]):	.....
1.6.	Posizione e disposizione del motore:	.....
1.7.	Cabina di guida (a guida avanzata o normale) ([z]):	.....
1.8.	Guida: a destra/a sinistra ([1])	
1.8.1.	Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ([1])	
1.9.	Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata:	.....
2.	MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)	
2.1.	Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]):	.....
2.1.1.	Semirimorchi	
2.1.1.1.	Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio:	.....
2.1.1.2.	Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio:	.....
2.1.1.3.	Interasse speciale del semirimorchio [conformemente al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1)]:	.....
2.2.	Veicoli trattori di semirimorchi	
2.2.1.	Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) ([g]):	.....
2.2.2.	Altezza massima della ralla (normalizzata) ([h]):	.....
2.3.	Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi	
2.3.1.	Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]):	.....
2.3.2.	Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]):	.....
2.3.3.	Larghezza dell'asse posteriore più largo:	.....
2.3.4.	Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo):	.....
2.4.	Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo	
2.4.1.	Telaio non carrozzato	
2.4.1.1.	Lunghezza ([j]):	.....
2.4.1.1.1.	Lunghezza massima ammissibile:	.....
2.4.1.1.2.	Lunghezza minima ammissibile:	.....
2.4.1.2.	Larghezza ([k]):	.....

▼**M17**

2.4.1.2.1.	Larghezza massima ammissibile:	.....
2.4.1.2.2.	Larghezza minima ammissibile:	.....
2.4.1.3.	Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):	.....
2.4.1.4.	Sbalzo anteriore ([m]):	.....
2.4.1.4.1.	Angolo di attacco ([na]):	..... °
2.4.1.5.	Sbalzo posteriore ([n]):	.....
2.4.1.5.1.	Angolo di uscita ([nb]):	..... °
2.4.1.5.2.	Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ([nd]):	.....
2.4.1.6.	Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A)	
2.4.1.6.1.	Tra gli assi:	.....
2.4.1.6.2.	Sotto l'asse o gli assi anteriori:	.....
2.4.1.6.3.	Sotto l'asse o gli assi posteriori:	.....
2.4.1.7.	Angolo di rampa ([nc]):	..... gradi
2.4.1.8.	Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile:	.....
2.4.2.	Telaio carrozzato	
2.4.2.1.	Lunghezza ([l]):	.....
2.4.2.1.1.	Lunghezza della superficie di carico:	.....
2.4.2.2.	Larghezza ([k]):	.....
2.4.2.2.1.	Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):	...
2.4.2.3.	Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):	.....
2.4.2.4.	Sbalzo anteriore ([m]):	.....
2.4.2.4.1.	Angolo di attacco ([na]):	..... °
2.4.2.5.	Sbalzo posteriore ([n]):	.....
2.4.2.5.1.	Angolo di uscita ([nb]):	..... gradi
2.4.2.5.2.	Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ([nd]):	.....
2.4.2.6.	Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A)	
2.4.2.6.1.	Tra gli assi:	.....
2.4.2.6.2.	Sotto l'asse o gli assi anteriori:	.....
2.4.2.6.3.	Sotto l'asse o gli assi posteriori:	.....
2.4.2.7.	Angolo di rampa ([nc]):	..... gradi
2.4.2.8.	Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito):	.....

▼M17

►(1) 2.4.2.9.	Posizione del baricentro del veicolo con massa massima a carico tecnicamente ammissibile in direzione longitudinale, trasnversale e verticale: ◄
►(2) 2.4.3.	Per carrozzeria omologata senza telaio:
2.4.3.1.	Lunghezza (i):
2.4.3.2.	Larghezza (k):
2.4.3.3.	Altezza nominale (in ordine di marcia) (l) sul tipo (o tipi) di telaio previsto (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ◄
2.5	Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente):
2.5.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi:
2.6.	Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta se fornita e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante):
2.6.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):
2.7.	Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:
2.7.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio:
2.8.	Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (p) (*):
2.8.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):
2.9.	Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
2.10.	Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
2.11.	Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di:
2.11.1.	Rimorchio a timone:
2.11.2.	Semirimorchio:
2.11.3.	Rimorchio ad asse centrale:
2.11.3.1.	Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (p) e l'interasse:
2.11.3.2.	Valore V massimo: kN
2.11.4.	Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*):
2.11.5.	Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi [punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE del Consiglio (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 41)]
2.11.6.	Massa massima del rimorchio non frenato:
2.12.	Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:
2.12.1.	del veicolo a motore:

►(1) (2) M18

▼**M17**

2.12.2. del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: .....

2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore): .....

2.13. Fascia d'ingombro: .....

2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: ..... kW/kg

2.14.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE): ..... kW/kg

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) (+++): ..... %

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): .....

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)]: .....

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)]: .....

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)]: .....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)]: .....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica* (#)]: .....

3. MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute (+)]

3.1. Costruttore: .....

3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore): .....

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1. Caratteristiche del motore

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1):

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .....

3.2.1.2.1. Alesaggio (5): ..... mm

3.2.1.2.2. Corsa (5): ..... mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: .....

3.2.1.3. Cilindrata (6): ..... cm^3

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2): .....

3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti: .....

3.2.1.6. Regime minimo normale (2): ..... giri/min

3.2.1.6.1. Regime minimo elevato (2): ..... giri/min

▼**M17**

3.2.1.7.	Tenore in volume dell'ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo ([2]): %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)	
3.2.1.8.	Potenza massima netta ([1]): ..... kW a ..... giri/min (dichiarata dal costruttore)	
3.2.1.9.	Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ..... giri/min	
3.2.1.10.	Coppia massima netta ([1]): ..... Nm a ..... giri/min (dichiarata dal costruttore)	
3.2.2.	Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo ..... ([1])	
3.2.2.1.	RON, con piombo:	
3.2.2.2.	RON, senza piombo:	
3.2.2.3.	Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta ([1])	
3.2.3.	Serbatoio(i) del carburante	
3.2.3.1.	Serbatoio(i) di servizio	
3.2.3.1.1.	Numero, capacità e materiale:	
3.2.3.1.2.	Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, valvole e i dispositivi di fissaggio:	
3.2.3.1.3.	Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:	
3.2.3.2.	Serbatoio(i) ausiliario(i)	
3.2.3.2.1.	Numero, capacità e materiale:	
3.2.3.2.2.	Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:	
3.2.3.2.3.	Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:	
3.2.4.	Alimentazione	
3.2.4.1.	A carburatore(i): sì/no ([1])	
3.2.4.1.1.	Marca o marche:	
3.2.4.1.2.	Tipo o tipi:	
3.2.4.1.3.	Numero:	
3.2.4.1.4.	Regolazioni ([2])	
3.2.4.1.4.1.	Getti:	Oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva
3.2.4.1.4.2.	Diffusori:	
3.2.4.1.4.3.	Livello in vaschetta:	
3.2.4.1.4.4.	Massa del galleggiante:	
3.2.4.1.4.5.	Ago del galleggiante:	
3.2.4.1.5.	Sistema di avviamento a freddo: manuale/automatico ([1]):	
3.2.4.1.5.1.	Principio/i di funzionamento:	
3.2.4.1.5.2.	Limiti di funzionamento/regolazioni ([1]) ([2]):	

▼**M17**

3.2.4.2.	A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)
3.2.4.2.1.	Descrizione del sistema: .....
3.2.4.2.2.	Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)
3.2.4.2.3.	Pompa di iniezione
3.2.4.2.3.1.	Marca o marche: .....
3.2.4.2.3.2.	Tipo o tipi: .....
3.2.4.2.3.3.	Mandata massima di carburante (1) (2):... mm^3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: ... giri/min, oppure curva caratteristica: .....
3.2.4.2.3.4.	Fasatura dell'iniezione (2): .....
3.2.4.2.3.5.	Curva dell'anticipo d'iniezione (2): .....
3.2.4.2.3.6.	Metodo di taratura: banco di prova/motore (1)
3.2.4.2.4.	Regolatore
3.2.4.2.4.1.	Tipo: .....
3.2.4.2.4.2.	Punto di intercettazione
3.2.4.2.4.2.1.	Punto di intercettazione sotto carico: ..... giri/min
3.2.4.2.4.2.2.	Punto di intercettazione a vuoto: ..... giri/min
3.2.4.2.5.	Tubazione dell'iniezione
3 2 4.2.5.1.	Lunghezza: ..... mm
3 2 4.2.5.2.	Diametro interno: ..... mm
3.2.4.2.6.	Iniettore(i)
3.2.4.2.6.1.	Marca o marche: .....
3.2.4.2.6.2.	Tipo o tipi: .....
3.2.4.2.6.3.	Pressione di apertura (2): ..... kPa, oppure curva caratteristica (2): .....
3.2.4.2.7.	Sistema di avviamento a freddo
3.2.4.2.7.1.	Marca o marche: .....
3.2.4.2.7.2.	Tipo o tipi: .....
3.2.4.2.7.3.	Descrizione: .....
3.2.4.2.8.	Dispositivo di avviamento ausiliario
3.2.4.2.8.1.	Marca o marche: .....
3.2.4.2.8.2.	Tipo o tipi: .....
3.2.4.2.8.3.	Descrizione del sistema: .....
3.2.4.2.9.	Unità di comando elettronico
3.2.4.2.9.1	Marca o marche: .....

▼**M17**

3.2.4.2.9.2	Descrizione del sistema:	
3.2.4.3.	A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)	
3.2.4.3.1.	Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo (1)/iniezione diretta/altro (specificare) (1):	
3.2.4.3.2.	Marca o marche:	
3.2.4.3.3.	Tipo o tipi:	
3.2.4.3.4.	Descrizione del sistema	
3.2.4.3.4.1.	Tipo o numero dell'unità di controllo:	In caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti
3.2.4.3.4.2.	Tipo di regolatore del carburante:	
3.2.4.3.4.3.	Tipo di sensore del flusso d'aria:	
3.2.4.3.4.4.	Tipo di distributore del carburante:	
3.2.4.3.4.5.	Tipo di regolatore di pressione:	
3.2.4.3.4.6.	Tipo di microinterruttore:	
3.2.4.3.4.7.	Tipo di vite per la regolazione del minimo:	
3.2.4.3.4.8.	Tipo di corpo della valvola a farfalla:	
3.2.4.3.4.9.	Tipo di sensore della temperatura dell'acqua:	
3.2.4.3.4.10.	Tipo di sensore della temperatura dell'aria:	
3.2.4.3.4.11.	Tipo di interruttore termico:	
3.2.4.3.5.	Iniettori: pressione di apertura (2): ..... kPa, oppure curva caratteristica (2):	
3.2.4.3.6.	Fasatura dell'iniezione:	
3.2.4.3.7.	Sistema di avviamento a freddo	
3.2.4.3.7.1.	Principio(i) di funzionamento:	
3.2.4.3.7.2.	Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2):	
3.2.4.4.	Pompa di alimentazione	
3.2.4.4.1.	Pressione (2): ..... kPa, oppure curva caratteristica (2):	
3.2.5.	Impianto elettrico	
3.2.5.1.	Tensione nominale: ..... V, terminale a massa positivo/negativo (1)	
3.2.5.2.	Generatore	
3.2.5.2.1.	Tipo:	
3.2.5.2.2.	Potenza nominale: ..... VA	
3.2.6.	Accensione	
3.2.6.1.	Marca o marche:	
3.2.6.2.	Tipo o tipi:	
3.2.6.3.	Principio di funzionamento:	

▼**M17**

3.2.6.4.	Curva dell'anticipo ([2]):	.....
3.2.6.5.	Fasatura iniziale ([2]):	..... gradi prima del PMS
3.2.6.6.	Apertura dei contatti ([2]):	..... mm
3.2.6.7.	Angolo di chiusura ([2]):	..... gradi
3.2.7.	Sistema di raffreddamento: liquido/aria ([1])	
3.2.7.1.	Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:	.....
3.2.7.2.	Liquido	
3.2.7.2.1.	Natura del liquido:	.....
3.2.7.2.2.	Pompa/e di circolazione: sì/no ([1])	
3.2.7.2.3.	Caratteristiche:	....., oppure
3.2.7.2.3.1.	Marca o marche:	.....
3.2.7.2.3.2.	Tipo o tipi:	.....
3.2.7.2.4.	Rapporto(i) di trasmissione:	.....
3.2.7.2.5.	Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento:	.....
3.2.7.3.	Aria	
3.2.7.3.1.	Ventilatore: sì/no ([1])	
3.2.7.3.2.	Caratteristiche:	....., oppure
3.2.7.3.2.1.	Marca o marche:	.....
3.2.7.3.2.2.	Tipo o tipi:	.....
3.2.7.3.3.	Rapporto(i) di trasmissione:	.....
3.2.8.	Sistema di aspirazione	
3.2.8.1.	Compressore: sì/no ([1])	
3.2.8.1.1.	Marca o marche:	.....
3.2.8.1.2.	Tipo o tipi:	.....
3.2.8.1.3.	Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: ..... kPa; eventuale valvola di sfiato):	.....
3.2.8.2.	Refrigeratore intermedio: sì/no ([1])	
3.2.8.3.	Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 %	
	minimo ammissibile:	..... kPa
	massimo ammissibile:	..... kPa
3.2.8.4.	Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):	.....
3.2.8.4.1.	Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):	.....
3.2.8.4.2.	Filtro dell'aria, disegni:	..... oppure

▼**M17**

3.2.8.4.2.1.	Marca o marche: .....
3.2.8.4.2.2.	Tipo o tipi: .....
3.2.8.4.3.	Silenziatore di aspirazione, disegni: ..... oppure
3.2.8.4.3.1.	Marca o marche: .....
3.2.8.4.3.2.	Tipo o tipi: .....
3.2.9.	Sistema di scarico
3.2.9.1.	Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: .....
3.2.9.2.	Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: .....
3.2.9.3.	Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 %: ..... kPa
3.2.9.4.	Silenziatore(i) di scarico: silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:
3.2.9.5.	Ubicazione dell'uscita dello scarico: .....
3.2.9.6.	Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: .....
3.2.10.	Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: .....
3.2.11.	Fasatura delle valvole o dati equivalenti
3.2.11.1.	Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: .....
3.2.11.2.	Campi di riferimento e/o di regolazione ([1]): .....
3.2.12.	Misure contro l'inquinamento atmosferico
3.2.12.1.	Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): .....
3.2.12.2.	Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)
3.2.12.2.1.	Convertitore catalitico: sì/no ([1])
3.2.12.2.1.1.	Numero di convertitori catalitici e di elementi: .....
3.2.12.2.1.2.	Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici: .....
3.2.12.2.1.3.	Tipo di reazione catalitica: .....
3.2.12.2.1.4.	Contenuto totale di metalli preziosi: .....
3.2.12.2.1.5.	Concentrazione relativa: .....
3.2.12.2.1.6.	Substrato (struttura e materiale): .....
3.2.12.2.1.7.	Densità delle celle: .....
3.2.12.2.1.8.	Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici: .....
3.2.12.2.1.9.	Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .....
3.2.12.2.1.10.	Schermo termico: sì/no ([1])
3.2.12.2.2.	Sensore di ossigeno: sì/no ([1])

▼**M17**

3.2.12.2.2.1. Tipo: .....

3.2.12.2.2.2. Posizione: .....

3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: .....

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): .....

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: .....

3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori: .....

3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone: .....

3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: ..... grammi:

3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: .....

3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: .....

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: .....

3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: .....

3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): .....

3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: .....

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): .....

3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: .....

3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:

3.2.12.2.7.3.1 Motori ad accensione comandata (1):

3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore (1): .....

3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell'accensione irregolare (1): .....

3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno (1): .....

3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1): .....

3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea (1)

3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore (2): .....

3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo dell'intercettatore di particelle (1): .....

3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica (1):

▼**M17**

3.2.12.2.7.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ([1]): .....

3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico): .....

3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): ...

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): .....

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): .....

3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in altre voci): .....

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ([1])

3.2.15.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE del Consiglio (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23) (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): .....

3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL

3.2.15.2.1. Marca o marche: .....

3.2.15.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: .....

3.2.15.3. Altra documentazione

3.2.15.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa: .....

3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): .....

3.2.15.3.3. Disegno del simbolo: .....

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ([1])

3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): .....

3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN

3.2.16.2.1. Marca o marche: .....

3.2.16.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: .....

3.2.16.3. Altra documentazione

3.2.16.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa: .....

3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): .....

3.2.16.3.3. Disegno del simbolo: .....

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ..... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: V

3.3.2. Batteria

▼**M17**

3.3.2.1.	Numero di elementi:	.....
3.3.2.2.	Massa:	..... kg
3.3.2.3.	Capacità:	..... A/h (Amp./ora)
3.3.2.4.	Ubicazione:	.....
3.4.	Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori):	.....
3.5.	Emissioni di CO_2/consumo di carburante ([11]) (valori dichiarati dal costruttore)	
3.5.1.	Emissioni massiche di CO_2	
3.5.1.1.	Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano):	..... g/km
3.5.1.2.	Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano):	..... g/km
3.5.1.3.	Emissioni massiche di CO_2 (ciclo combinato):	..... g/km
3.5.2.	Consumo di carburante	
3.5.2.1.	Consumo di carburante (ciclo urbano):	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
3.5.2.2.	Consumo di carburante (ciclo extraurbano):	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
3.5.2.3.	Consumo di carburante (ciclo misto):	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
3.6.	Temperature ammesse dal costruttore	
3.6.1.	Sistema di raffreddamento	
3.6.1.1.	Raffreddamento a liquido	
	Temperatura massima all'uscita:	..... K
3.6.1.2.	Raffreddamento ad aria	
3.6.1.2.1.	Punto di riferimento:	.....
3.6.1.2.2.	Temperatura massima al punto di riferimento:	..... K
3.6.2.	Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio:	..... K
3.6.3.	Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico:	..... K
3.6.4.	Temperatura del carburante	
	minima:	..... K
	massima:	..... K
3.6.5.	Temperatura del lubrificante	
	minima:	..... K
	massima:	..... K
3.7.	Dispositivi azionati dal motore	
	Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1, allegato I della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46), per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1, allegato III, della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33)	

▼M17

3.7.1.	Minimo:	kW
3.7.2.	Intermedio:	kW
3.7.3.	Nominale:	kW
3.8.	Sistema di lubrificazione	
3.8.1.	Descrizione del sistema	
3.8.1.1.	Ubicazione del serbatoio del lubrificante:	
3.8.1.2.	Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) (1)	
3.8.2.	Pompa di lubrificazione	
3.8.2.1.	Marca o marche:	
3.8.2.2.	Tipo o tipi:	
3.8.3.	Miscela con carburante	
3.8.3.1.	Percentuale:	
3.8.4.	Refrigeratore dell'olio: sì/no (1)	
3.8.4.1.	Disegno(i):	oppure
3.8.4.1.1.	Marca o marche:	
3.8.4.1.2.	Tipo o tipi:	
3.9.	MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti).	
3.9.1.	Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1)	
3.9.2.	Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione (1)	
3.9.2.1.	Marca o marche:	
3.9.2.2.	Tipo o tipi:	
3.9.2.3.	Numero di stadi di riduzione della pressione:	
3.9.2.4.	Pressione allo stadio finale	
	minima:	kPa
	massima:	kPa
3.9.2.5.	Numero di punti principali di regolazione:	
3.9.2.6.	Numero di punti di regolazione del minimo:	
3.9.2.7.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE:	.....
3.9.3.	Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (1)	
3.9.3.1.	Regolazione del titolo della miscela:	
3.9.3.2.	Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi:	
3.9.3.3.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE:	.....
3.9.4.	Unità di miscelazione	

▼**M17**

3.9.4.1. Numero: .....

3.9.4.2. Marca o marche: .....

3.9.4.3. Tipo o tipi: .....

3.9.4.4. Posizione: .....

3.9.4.5. Possibilità di regolazione: .....

3.9.4.6. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE: .....

3.9.5. Iniezione nel collettore d'ammissione

3.9.5.1. Iniezione: a punto singolo/multiplo (1)

3.9.5.2. Iniezione: continua/simultanea/sequenziale (1)

3.9.5.3. Dispositivo di iniezione

3.9.5.3.1. Marca o marche: .....

3.9.5.3.2. Tipo o tipi: .....

3.9.5.3.3. Possibilità di regolazione: .....

3.9.5.3.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE: .....

3.9.5.4. Pompa di alimentazione (se del caso)

3.9.5.4.1. Marca o marche: .....

3.9.5.4.2. Tipo o tipi: .....

3.9.5.4.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE: .....

3.9.5.5. Iniettore(i)

3.9.5.5.1. Marca o marche: .....

3.9.5.5.2. Tipo o tipi: .....

3.9.5.5.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE: .....

3.9.6. Iniezione diretta

3.9.6.1. Pompa di iniezione/regolatore di pressione (1)

3.9.6.1.1. Marca o marche: .....

3.9.6.1.2. Tipo o tipi: .....

3.9.6.1.3. Fasatura dell'iniezione: .....

3.9.6.1.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE: .....

3.9.6.2. Iniettore(i)

3.9.6.2.1. Marca o marche: .....

3.9.6.2.2. Tipo o tipi: .....

3.9.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica (2): .....

3.9.6.2.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva ..... / ..... /CE: .....

▼**M17**

3.9.7.	Unità di comando elettronico			
3.9.7.1.	Marca o marche:			
3.9.7.2.	Tipo o tipi:			
3.9.7.3.	Possibilità di regolazione:			
3.9.8.	Dispositivo specifico a GN			
3.9.8.1.	Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici)			
3.9.8.1.1.	Composizione del carburante:			
	methano (CH_4):	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
	ethano (C_2H_6):	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
	propano (C_3H_8):	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
	butano (C_4H_{10}):	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
	C_5/C_{5+}:	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
	ossigeno (O_2):	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
	gas inerte (N_2, He ecc.):	base: ... % mole	min. ... % mole	max. ... % mole
3.9.8.1.2.	Iniettore(i)			
3.9.8.1.2.1	Marca o marche:			
3.9.8.1.2.2.	Tipo o tipi:			
3.9.8.1.3.	Altro (se del caso):			
3.9.8.1.4.	Temperatura del carburante			
	minima: ..... K			
	massima: ..... K			
	allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas.			
3.9.8.1.5.	Pressione del carburante			
	minima: ..... kPa			
	massima: ..... kPa			
	allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN.			
3.9.8.2.	Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici)			
4.	TRASMISSIONE (*)			
4.1.	Disegno della trasmissione:			
4.2.	Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):			
4.2.1.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:			
4.3.	Momento d'inerzia del volano motore:			
4.3.1.	Momento d'inerzia supplementare in folle:			

▼**M17**

4.4. Frizione (Tipo): .....

4.4.1. Conversione della coppia massima: .....

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (1)

4.5.2. Posizione rispetto al motore: .....

4.5.3. Sistema di comando: .....

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (1)			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (1)			
Retromarcia			

(1) Trasmissione variabile continua

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): .....

4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: .....

4.8.2. Costante dello strumento: .....

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura [conformemente al punto 2.1.3, allegato II, della direttiva 75/443/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1)]: .....

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2, allegato II, della direttiva 75/443/CEE o dati equivalenti): .....

4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: .....

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

5. ASSI

5.1. Descrizione di ciascun asse: .....

5.2. Marca: .....

5.3. Tipo: .....

5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: .....

5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: .....

▼**M17**

6.	SOSPENSIONE
6.1.	Disegno degli organi di sospensione: .....
6.2.	Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: .....
6.2.1.	Regolazione del livello: sì/no/facoltativo [1]
6.2.2.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....
6.2.3.	Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no [1]
6.2.3.1.	Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no [1]
6.2.3.2.	Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: .....
6.3.	Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): .....
6.4.	Stabilizzatori: sì/no/facoltativo [1]
6.5.	Ammortizzatori: sì/no/facoltativo [1]
6.6.	Pneumatici e ruote
6.6.1.	Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
6.6.1.1.	Assi
6.6.1.1.1.	Asse 1: .....
6.6.1.1.2.	Asse 2: .....
	ecc.
6.6.1.2.	Ruota di scorta (se presente): .....
6.6.2.	Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento
6.6.2.1.	Asse 1: .....
6.6.2.2.	Asse 2: .....
	ecc.
6.6.3.	Pressione(i) dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: ..... kPa
6.6.4.	Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore: .....
6.6.5.	Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: .....
7.	DISPOSITIVO DI STERZO
7.1.	Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo:
7.2.	Trasmissione e comando
7.2.1.	Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....
7.2.2.	Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): .....

▼M17

7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....

7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: .....

7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: .....

7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo: .....

7.2.5. Schema o schemi del comando(i) dello sterzo: .....

7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: .....

7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1. A destra: ..... gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): .....

7.3.2. A sinistra: ..... gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): .....

8. FRENI

Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione:

8.1. Tipo e caratteristiche dei freni [conformemente al punto 1.6, allegato I, della direttiva 71/320/CEE del Consiglio GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37] con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione): .....

8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2, allegato I, della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura)

8.2.1. Sistema di frenatura di servizio: .....

8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso: .....

8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento: .....

8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura: .....

8.2.5. Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: .....

8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio: .....

8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici ([1]): sì/no ([1])

8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ([1])

8.5.1. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: ...

8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2, allegato II, della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI): .....

8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti): .....

▼**M17**

8.7.1.	Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione: . .
8.7.2.	Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi: . . . . .
8.8.	Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando: . . . . .
8.9.	Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato IX, della direttiva 71/320/CEE): . . . . .
8.10.	Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2, allegato VII, della direttiva 71/320/CEE: . . . . .
8.11.	Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): . . . . .
9.	CARROZZERIA
9.1.	Tipo di carrozzeria: . . . . .
9.2.	Materiali e modalità di costruzione: . . . . .
9.3.	Porte di accesso, serrature e cerniere
9.3.1.	Configurazione e numero delle porte: . . . . .
9.3.1.1.	Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: . . . . .
9.3.2.	Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte: . . . . .
9.3.3.	Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: . . . . .
9.3.4.	Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: . . . . .
9.4.	Campo di visibilità [direttiva 77/649/CEE del Consiglio (GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1)]
9.4.1.	Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R: . . . . .
9.4.2.	Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° verso l'avanti: . . . . .
9.5.	Parabrezza ed altre vetrature
9.5.1.	Parabrezza
9.5.1.1.	Materiali impiegati: . . . . .
9.5.1.2.	Metodo di montaggio: . . . . .
9.5.1.3.	Angolo di inclinazione: . . . . .
9.5.1.4.	Numero(i) di omologazione CE: . . . . .
9.5.2.	Altri finestrini
9.5.2.1.	Materiali impiegati: . . . . .
9.5.2.2.	Numero(i) di omologazione CE: . . . . .
9.5.2.3.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: . . . . .

▼M17

9.5.3.	Vetratura del tetto apribile
9.5.3.1.	Materiali impiegati: .....
9.5.3.2.	Numero(i) di omologazione CE: .....
9.5.4.	Altre vetrature
9.5.4.1.	Materiali impiegati: .....
9.5.4.2.	Numero(i) di omologazione CE: .....
9.6.	Tergicristallo del parabrezza
9.6.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
9.7.	Lavacristallo del parabrezza
9.7.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE: .....
9.8.	Dispositivi di sbrinamento e disappannamento
9.8.1.	Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....
9.8.2.	Consumo elettrico massimo: ..... kW
▸(1) 9.9.	Dispositivi per la visione indiretta
9.9.1.	Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)
9.9.1.1.	Marca: .....
9.9.1.2.	Marchio di omologazione CE: .....
9.9.1.3.	Variante: .....
9.9.1.4.	Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo: .....
9.9.1.5.	Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: .....
9.9.1.6.	Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: .....
9.9.1.7.	Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione: .....
9.9.2.	Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: .....
9.9.2.1.	Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo): .....
9.9.2.1.1.	Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor: .....
9.9.2.1.2.	Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE: .....◂
9.10.	Finiture interne
9.10.1.	Protezione interna degli occupanti [direttiva 74/60/CEE del Consiglio (GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2)]
9.10.1.1.	Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate: .....
9.10.1.2.	Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (punto 2.3.1, allegato I, della direttiva 74/60/CEE): .....
9.10.1.3.	Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2, allegato I, della direttiva 74/60/CEE): .....
9.10.2.	Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori
9.10.2.1.	Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: .....
9.10.2.2.	Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE del Consiglio (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3), ove pertinenti:

▼**M17**

9.10.2.3. Tabella riassuntiva

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/ indicatore (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)	Spia (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)
1	Interruttore generale di illuminazione						
2	Proiettori abbaglianti						
3	Proiettori anabbaglianti						
4	Luci di posizione (laterali)						
5	Proiettore fendinebbia						
6	Luce posteriore per nebbia						
7	Dispositivo di regolazione dei proiettori						
8	Luci di stazionamento						
9	Indicatori di direzione						
10	Segnalazione di emergenza						
11	Tergicristallo del parabrezza						
12	Lavacristallo del parabrezza						
13	Tergicristallo e lavacristallo						
14	Dispositivo tergifari						
15	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza						
16	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore						
17	Ventilatore						
18	Dispositivo di preriscaldamento (diesel)						
19	Starter						
20	Freni difettosi						
21	Livello del carburante						
22	Carica della batteria						
23	Temperatura liquido di raffreddamento del motore						

(1) x = disponibile
– = non disponibile o non disponibile separatamente
o = facoltativo

(2) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia
c = in immediata prossimità

▼**M17**

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/ indicatore (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)	Spia (1)	Identificato dal simbolo (1)	Posizione (2)
1	Freno di stazionamento						
2	Tergicristallo del lunotto posteriore						
3	Lavacristallo del lunotto posteriore						
4	Tergicristallo e lavacristallo del lunotto posteriore						
5	Tergicristallo a intermittenza						
6	Segnalatore acustico						
7	Cofano anteriore (motore)						
8	Cofano posteriore (vano bagagli)						
9	Cintura di sicurezza						
10	Pressione olio del motore						
11	Benzina senza piombo						

(1) x = disponibile
– = non disponibile o non disponibile separatamente
o = facoltativo.
(2) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia
c = in immediata prossimità

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero: .....

9.10.3.2. Posizione e disposizione: .....

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere: .....

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: .....

9.10.3.3. Massa: .....

9.10.3.4. Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni

9.10.3.4.1. dei sedili e loro ancoraggi: .....

9.10.3.4.2. del sistema di regolazione: .....

9.10.3.4.3. dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: .....

9.10.3.4.4. degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): .....

▼M17

9.10.3.4.5.	delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi: .....
9.10.3.5.	Coordinate o schema del punto R (X)
9.10.3.5.1.	Sedile del conducente: .....
9.10.3.5.2.	Tutti gli altri posti a sedere: .....
9.10.3.6.	Inclinazione prevista dello schienale
9.10.3.6.1.	Sedile del conducente: .....
9.10.3.6.2.	Tutti gli altri posti a sedere: .....
9.10.3.7.	Corsa di regolazione del sedile
9.10.3.7.1.	Sedile del conducente: .....
9.10.3.7.2.	Tutti gli altri posti a sedere: .....
9.10.4.	Poggiatesta
9.10.4.1.	Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1)
9.10.4.2.	Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: .....
9.10.4.3.	Poggiatesta non ancora omologati
9.10.4.3.1.	Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione: .....
9.10.4.3.2.	Poggiatesta «separati»
9.10.4.3.2.1.	Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta: ....
9.10.4.3.2.2.	Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: .....
9.10.5.	Sistema di riscaldamento dell'abitacolo
9.10.5.1.	Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: .....
9.10.5.2.	Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente:
9.10.5.2.1.	Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo: .....
9.10.5.2.2.	Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): .....
9.10.5.2.3.	Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: .....
9.10.5.2.4.	Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: .....
►(1) 9.10.5.3.	Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: .....
9.10.5.3.1.	Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.◄
►(2) 9.10.5.4.◄	Consumo elettrico massimo: ..... kW
9.10.6.	Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto [direttiva 74/297/CEE del Consiglio (GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16)]
9.10.6.1.	Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: .....

►(1) (2) M23

▼**M17**

9.10.6.2.	Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto: .....
9.10.7.	Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore [direttiva 95/28/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1)]
9.10.7.1.	Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto
9.10.7.1.1.	Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....
9.10.7.1.2.	Materiale non omologato
9.10.7.1.2.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.1.2.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.1.2.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.1.2.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / .....mm
9.10.7.2.	Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali
9.10.7.2.1.	Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....
9.10.7.2.2.	Materiale non omologato
9.10.7.2.2.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.2.2.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.2.2.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.2.2.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / ..... mm
9.10.7.3.	Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento
9.10.7.3.1.	Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....
9.10.7.3.2.	Materiale non omologato
9.10.7.3.2.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.3.2.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.3.2.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.3.2.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / ..... mm
9.10.7.4.	Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili
9.10.7.4.1.	Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili .....
9.10.7.4.2.	Materiale non omologato
9.10.7.4.2.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.4.2.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.4.2.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.4.2.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / ..... mm

▼M17

9.10.7.5.	Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione
9.10.7.5.1.	Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....
9.10.7.5.2.	Materiale non omologato
9.10.7.5.2.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.5.2.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.5.2.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.5.2.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / ..... mm
9.10.7.6.	Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli
9.10.7.6.1.	Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....
9.10.7.6.2.	Materiale non omologato
9.10.7.6.2.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.6.2.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.6.2.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.6.2.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / ..... mm
9.10.7.7.	Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi
9.10.7.7.1.	Scopi previsti: .....
9.10.7.7.2.	Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: .....
9.10.7.7.3.	Materiale non omologato
9.10.7.7.3.1.	Materiale(i) di base/designazione: ..... / .....
9.10.7.7.3.2.	Materiale(i) composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]): .....
9.10.7.7.3.3.	Tipo di rivestimento ([1]): .....
9.10.7.7.3.4.	Spessore massimo/minimo: ..... / ..... mm
9.10.7.8.	Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli)
9.10.7.8.1.	Numero(i) di omologazione CE di componente: .....
9.10.7.8.2.	Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc.([1])
9.11.	Sporgenze esterne [direttive del Consiglio 74/483/CEE (GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4) e 92/114/CEE (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17)]
9.11.1.	Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate: ....
9.11.2.	Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione: .....

▼**M17**

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1, allegato I, della direttiva 74/483/CEE: .....

9.11.4. Disegno dei paraurti: .....

9.11.5. Disegno della linea del pianale: .....

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati:

		Marchio completo di omologazione CE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo)
Prima fila di sedili	L			
	C			
	R			
Seconda fila di sedili (1)	L			
	C			
	R			

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)
(1) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	L			
	C			
	R			
Seconda fila di sedili (1)	L			
	C			
	R			

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)
(1) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6). (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova): .....

9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: .....

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale): .....

▼**M17**

9.13.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

			Posizione dell'ancoraggio	
			Struttura del veicolo	Struttura del sedile
Prima fila di sedili				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Sedile centrale	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Sedile di sinistra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Seconda fila di sedili (1)				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Sedile centrale	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			
Sedile di sinistra	Ancoraggi inferiori	esterni		
		interni		
	Ancoraggio superiore			

(1) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia: .....

9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni)

9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore: .....

9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore: .....

9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo: .....

9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo: .....

▼M17

9.14.5. Dimensioni (lunghezza × larghezza): .....

9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: .....

9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale: .....

9.15. Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE)

9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto ([1])

9.15.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: .....

9.15.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica: .....

9.16. Parafanghi [direttiva 78/549/CEE del Consiglio (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45)]

9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: .....

9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: .....

9.17. Targhette regolamentari [direttiva 76/114/CEE del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1)]

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: .....

9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni): .....

9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni): .....

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: .....

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: .....

9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche

9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: .....

9.18.2. Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): .....

9.18.3. Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: .....

9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare: .....

▼M17

9.19.	Protezione laterale [direttiva 89/297/CEE del Consiglio (GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1)]
9.19.0.	Presenza: sì/no/incompleto (1)
9.19.1.	Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: .....
9.19.2.	Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente: .....
9.20.	Dispositivo antispruzzi [direttiva 91/226/CEE del Consiglio (GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5)]
9.20.0.	Presenza: sì/no/incompleto (1)
9.20.1.	Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi: .....
9.20.2.	Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 1991/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: .....
9.20.3.	Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi: .....
9.21.	Resistenza all'urto laterale [direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.1996, pag. 1)]
9.21.1.	Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente precisazioni sul sistema di protezione: .....
9.22.	Protezione antincastro anteriore
9.22.1.	Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: .....
9.22.2.	Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto entità tecnica: .....
▶(1) 9.23.	Protezione dei pedoni
9.23.1.	È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati. ◀
▶(2) 9.24.	Sistemi di protezione frontale
9.24.1.	È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo: .....
9.24.2.	È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare: ..... ◀
10.	DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
10.1.	Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: .....
10.2.	Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .....
10.3.	Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE del Consiglio (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1), fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):
10.3.1.	Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: .....
10.3.2.	Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1): .....
10.3.3.	Asse di riferimento e centro di riferimento: .....
10.3.4.	Modo di funzionamento dei proiettori occultabili: .....
10.3.5.	Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: .....

▶(1) M20

▶(2) M27

▼**M17**

10.4.	Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1	
10.4.1.	Valore della regolazione iniziale:	
10.4.2.	Posizione dell'indicazione:	
10.4.3.	Descrizione/disegno (1) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale continua):	applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori
10.4.4.	Dispositivo di comando:	
10.4.5.	Segni di riferimento:	
10.4.6.	Segni assegnati alle condizioni di carico:	
10.5.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:	
11.	COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI	
11.1.	Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:	
11.2.	Caratteristiche D, U, S e V dello o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: ..... daN	
11.3.	Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:	
11.4.	Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:	
11.5.	Numero(i) di omologazione CE:	
12.	VARIE	
12.1.	Segnalatore(i) acustico(i)	
12.1.1.	Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo(i), con le dimensioni: ..	
12.1.2.	Numero di dispositivi:	
12.1.3.	Numero(i) di omologazione CE:	
12.1.4.	Schema del circuito elettrico/pneumatico (1):	
12.1.5.	Tensione o pressione nominale:	
12.1.6.	Disegno del supporto:	
12.2.	Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo	
12.2.1.	Dispositivo di protezione	
12.2.1.1.	Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione:	
12.2.1.2.	Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo:	

▼**M17**

12.2.1.5.1.	Numero di omologazione CE, se disponibile: .....
12.2.1.5.2.	Immobilizzatori non ancora omologati
12.2.1.5.2.1.	Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente: .....
12.2.1.5.2.2.	Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo: .....
12.2.1.5.2.3.	Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile: .....
12.2.2.	Sistema di allarme, se esiste
12.2.2.1.	Numero di omologazione CE, se disponibile: .....
12.2.2.2.	Sistemi di allarme non ancora omologati
12.2.2.2.1.	Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato: .....
12.2.2.2.2.	Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: .....
12.2.3.	Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: .....
12.3.	Dispositivo(i) di rimorchio
12.3.1.	Anteriore: gancio/occhione/altro ([1])
12.3.2.	Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno ([1])
12.3.3.	Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio dello o dei dispositivi di rimorchio: .....
12.4.	Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci): .....
12.5.	Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): .....
12.6.	Limitatori di velocità [direttiva 92/24/CEE del Consiglio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154)]
12.6.1.	Fabbricante(i): .....
12.6.2.	Tipo o tipi: .....
12.6.3.	Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: .....
12.6.4.	Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: ..... km/h

▼**M17**

►(1) 12.7. Eventuale tabella indicante l'installazione e l'impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo(cfr. allegato I, 3.1.8):

Banda di frequenza [Hz]	potenza max. di uscita [W]	Pos. dell'antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l'installazione e/o l'impiego

Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti:

Appendice 1

Un elenco con marca/e e tipo/i di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10), in precedenza non elencate.

Appendice 2

Uno schema o un disegno della disposizione generale delle componenti elettriche e/o elettroniche (interessate dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo.

Appendice 3

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

Tipo di carrozzeria:

Guida a destra o a sinistra:

Interasse:

Appendice 4

Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.◄

►(3)►(4) 12.7.1. Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile) ◄

►(5) — ◄◄

►(1) 13 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRANSPORTO PASSEGGERI AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1 Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): .....

13.1.1 Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata in quanto entità tecnica: .....◄

►(1) **M18**

►(2) **M24**

►(3) **M25**

►(4) (5) **M28**

▼**M18**

13.1.2 Tipi di telaio sui quali può essere montata la carrozzeria omologata (costruttore/i e tipo/i di veicolo incompleto): .....

13.2 Superficie disponibile per i passeggeri (m^2)

13.2.1 Totale (S_0): .....

13.2.2 Piano superiore (S_{0a}) (1): .....

13.2.3 Piano inferiore (S_{0b}) (1): .....

13.2.4 Per passeggeri in piedi (S_1): .....

13.3 Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1 Totale (N): .....

13.3.2 Piano superiore (N_a) (1): .....

13.3.3 Piano inferiore (N_b) (1): .....

13.4 Numero di passeggeri seduti

13.4.1 Totale (A): .....

13.4.2 Piano superiore (A_a) (1): .....

13.4.3 Piano inferiore (A_b) (1): .....

13.5 Numero di porte di accesso: .....

13.6 Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale interne e mezze scale): .....

13.6.1 Totale: .....

13.6.2 Piano superiore (1): .....

13.6.3 Piano inferiore (1): .....

13.7 Volume dei vani bagagli (m^3): .....

13.8 Superficie per il trasporto di bagagli sul tetto (m^2): .....

13.9 Eventualmente, dispositivi tecnici volti a facilitare l'accessibilità ai veicoli (ad esempio rampe, piattaforme elevatrici, sistema di abbassamento del veicolo): .....

13.10 Resistenza della sovrastruttura

13.10.1 Numero di omologazione CE, se disponibile: .....

13.10.2 Per le sovrastrutture non ancora omologate: .....

13.10.2.1 Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, compresi dimensioni, configurazione, materiali costitutivi e sistema di fissaggio al telaio: .....

13.10.2.2 Disegni del veicolo e delle componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo: .....

13.10.2.3 Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in direzione longitudinale, trasversale e verticale: .....

13.10.2.4 Distanza massima tra la linea mediana dei sedili laterali: .....

13.11 Prescrizioni della presente direttiva da soddisfare e comprovare per la presente entità tecnica .....

▼M17

14.	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE [direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25)]
14.1.	Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE del Consiglio (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7):
14.1.1.	Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori: .....
14.1.2.	Tipo di disgiuntore: .....
14.1.3.	Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria: .....
14.1.4.	Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo: .....
14.1.5.	Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata: .....
14.1.6.	Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida: .....
14.2.	Prevenzione dei rischi di incendio
14.2.1.	Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida: .....
14.2.2.	Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile): .....
14.2.3.	Posizione e isolamento termico del motore: .....
14.2.4.	Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: .....
14.2.5.	Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore: .....
14.2.6.	Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione: .....
14.3.	Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE
14.3.1.	Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III: ....
14.3.2.	Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno: .....
►(9) 15.	RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ
15.1.	Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:
15.2.	Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:
15.3.	Massa dei materiali del veicolo del riferimento
15.3.1.	Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento(##): .....
15.3.2.	Massa del materiale considerato nella fase di demolizione(##): .....
15.3.3.	Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile (##): .....
15.3.4.	Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile(##): .....
15.3.5.	Ripartizione dei materiali(##): .....
15.3.6.	Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili: .....
15.3.7.	Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili: .....
15.4.	Percentuali
15.4.1.	Percentuale di riciclabilità "R_{cyc}(%)": .....
15.4.2.	Percentuale di recuperabilità "R_{coy}(%)": ..... ◄

►(1) M26

▼**M17**

Note

(*) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(**) Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95). Per le cinture del tipo «S», specificare la natura del tipo o dei tipi.

(***) Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

(+) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

(+++) Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

(#) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

►(1) (##) Concetti definiti alla norma ISO 22628: 2002. ◄

(1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

(2) Specificare la tolleranza.

(3) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati.

Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

(4) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

(5) Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

►(1) **M26**

▼M17

(d) Se possibile, designazione secondo le Euronorme, altrimenti indicare:

— la descrizione del materiale,

— il limite di snervamento,

— il carico di rottura,

— l'allungamento (in %),

— la durezza Brinell.

(e) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.

(f) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.4.

(g) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.19.2.

(h) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.20.

(i) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.5.

(l) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE del Consiglio (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 8), allegato I, punto 2.4.1.

(k) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.2.

(l) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.3.

(m) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.6.

(n) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.7.

(na) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.10.

(nb) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11.

(nc) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.9.

(nd) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.18.1.

(o) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(p) Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.

(q) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.

(r) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.

(s) Questo valore deve essere calcolato con $\pi = 3{,}1416$ ed arrotondato al cm^3 più vicino.

(t) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.

(u) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.

(v) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(w) È ammessa una tolleranza del 5 %.

(x) Per «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.

(y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

(z) Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

▼**M17**

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:

(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

1. *Categoria M:* Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

   Categoria M_1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

   Categoria M_2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

   Categoria M_3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

   I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M_1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M_2 e M_3), da utilizzare ai fini ivi indicati.

2. *Categoria N:* Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

   Categoria N_1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

   Categoria N_2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

   Categoria N_3: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

   Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

   I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

3. *Categoria O:* Rimorchi (compresi i semirimorchi).

   Categoria O_1: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

   Categoria O_2: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

   Categoria O_3: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

   Categoria O_4: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

   Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

   I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

▼**M17**

4. VEICOLI FUORISTRADA (simbolo G)

4.1. I veicoli della categoria N_1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

— almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,

— almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

— avere un angolo d'attacco di almeno 25,

— avere un angolo di uscita di almeno 20°,

— avere un angolo di rampa di almeno 20°,

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,

— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

4.2. I veicoli della categoria N_1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N_2, M_2 o M_3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

— avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,

— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

4.3. I veicoli della categoria M_3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N_3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

— essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,

— essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,

— poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

— avere un angolo d'attacco di almeno 25°,

— avere un angolo di uscita di almeno 25°,

— avere un angolo di rampa di almeno 25°,

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,

— avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,

— avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

4.4.1. I veicoli della categoria N_1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire

▼M17

con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (o) dell'allegato I].

4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.

4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.

4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note (^{na}), (^{nb}) e (^{nc})].

4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.

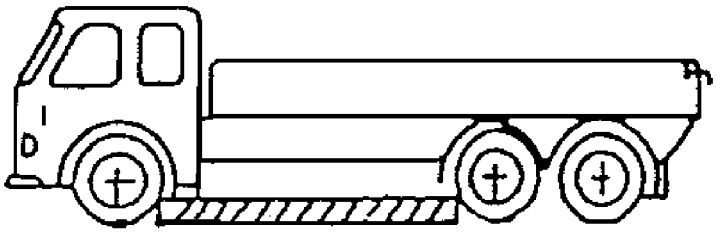

4.5.2. Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.

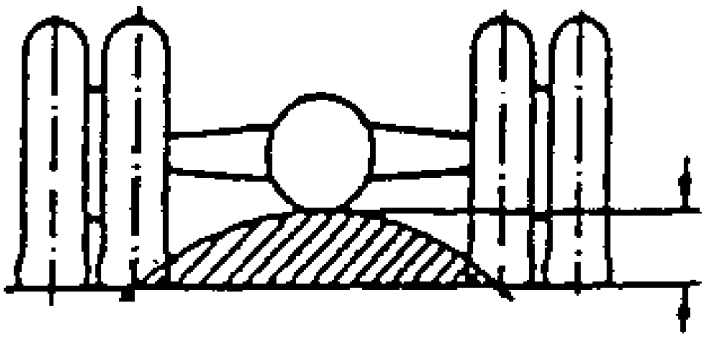

4.6. Designazione combinata

Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N_1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N_1G.

5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.

5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

— posti a sedere e tavolo,

▼M17

— cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,

— attrezzatura di cucina,

— armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.

5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.

5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.

5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.

5.5. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3.

5.6. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.7. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1. Relativamente alla categoria M_1:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo, in conformità dell'allegato VIII.

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

— massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,

— cilindrata,

▼M17

— potenza netta massima,

— tipo di cambio e numero di marce,

— numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

2. Relativamente alle categorie M_2 e M_3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

  — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— classe, quale definita nella direttiva 2001/../CE «Autobus» (solo per veicoli completi),

— grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

3. Relativamente alle categorie N_1, N_2 e N_3:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

— motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

▼M17

— concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),

— grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

— motopropulsore:

  — principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),

  — numero e disposizione dei cilindri,

  — differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

  — differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

4. Relativamente alle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— il costruttore,

— la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

— la categoria,

— gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

  — telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

  — numero di assi,

  — rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

  — tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

— grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),

— tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),

— differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),

— assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

5. Per tutte le categorie:

L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA

(solo per veicoli completi/completati)

Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

▼**M17**

1. Autovetture (M_1)

AA Berlina	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali
AB Due volumi	Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo
AC Familiare (Giardinetta)	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4
AD Coupé	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5
AE Decappottabile	Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6
AF Veicolo multiuso	Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M_1 se soddisfa le seguenti condizioni: a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6; un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili; per «accessibili» s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; e b) $P - (M + N \times 68) > N \times 68$ dove: *P* = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg *M* = massa in ordine di marcia, in kg *N* = numero di posti a sedere escluso quello del conducente

2. Veicoli a motore delle categorie M_2 o M_3

Veicoli della classe I (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CA A un piano

CB A due piani

CC Autosnodato a un piano

CD Autosnodato a due piani

CE A un piano e pianale ribassato

CF A due piani e pianale ribassato

CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe II (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CI A un piano

CJ A due piani

CK Autosnodato a un piano

CL Autosnodato a due piani

CM A un piano e pianale ribassato

CN A due piani e pianale ribassato

▼**M17**

CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe III (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CQ A un piano

CR A due piani

CS Autosnodato a un piano

CT Autosnodato a due piani

Veicoli della classe A (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CU A un piano

CV A un piano e pianale ribassato

Veicoli della classe B (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)

CW A un piano

3. Veicoli a motore della categoria N

BA	Autocarro	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1
BB	Furgone	Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria
BC	Veicolo trattore per semirimorchi	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1
BD	Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale)	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

— Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3 500 kg:

  — ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente, oppure

  — soddisfa le seguenti condizioni:

    a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6, e

    b) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$,

    il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

— Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, oppure

  b) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$,

  il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

Per la definizione di «posti a sedere», P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.

4. Veicoli della categoria O

DA	Semirimorchio	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.2

▼**M17**

DB	Rimorchio a timone	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.3
DC	Rimorchio ad asse centrale	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.4

5. Veicoli per uso speciale

SA	Autocaravan	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.1)
SB	Veicoli blindati	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.2)
SC	Ambulanze	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.3)
SD	Autofunebri	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.4)
SE	Caravan	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.5)
SF	Gru mobili	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)
SG	Altri veicoli per uso speciale	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)

▼M17

ALLEGATO III

CHEDA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina dell'allegato I)

PARTE I

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

A: per le categorie M e N

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]): .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): .....

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

►[1] Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato: .....◄

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.3. Numero di assi e di ruote: .....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): .....

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....

1.6. Posizione e disposizione del motore: .....

1.8. Guida: a destra/a sinistra ([1])

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ([1])

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]): .....

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]): .....

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]): .....

▼**M17**

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2 Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza ([j]): . . . . . .

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: . . . . . .

2.4.2.2. Larghezza ([k]): . . . . . .

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): . . . . . .

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): . . . . . .

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ([o]) (massima e minima per ogni variante): . . . . . .

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): . . . . . .

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: . . . . .

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([v]) (*): . . . . . .

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*): . . . . . .

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: . . . . . .

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: . . . . . .

2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di . . . . . .

2.11.1. Rimorchio a timone: . . . . . .

2.11.2. Semirimorchio: . . . . . .

2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: . . . . . .

2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: . . . . . .

2.11.5. Il veicolo è/non è ([1]) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE) . . .

2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: . . . . . .

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio

2.12.1. Del veicolo a motore: . . . . . .

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)*]: . . . . . .

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)*]: . . . . . .

▼**M17**

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)*]: .....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)*]: .....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [*sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)*]: .....

3. MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., le voci sono ripetute. (+)]

3.1. Costruttore: .....

3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore: .....

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: .....

3.2.1.3. Cilindrata (5): ..... cm^3

3.2.1.8. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN (1)

3.2.2.1. RON, con piombo:. .....

3.2.2.2. RON, senza piombo: .....

3.2.4. Alimentazione

3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no (1)

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (1)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.12.2.3. Iniezione diretta: sì/no (1)

3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

▼**M17**

3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1)

3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no (1)

3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): . . . . . .

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): . .

3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1) (1)

3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): . . . . . .

3.3.1.1. Massima potenza oraria: … kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: … V

3.3.2. Batteria

3.3.2.4. Ubicazione: . . . . . .

3.6.5. Temperatura del lubrificante

minima: … °K

massima: … °K

4. TRASMISSIONE (*)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): . . . . . .

4.5. Cambio

4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (1)

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (1) (1)			
1			
2			
3			
…			
Minimo per cambio continuo (1) (1)			
Retromarcia			

(1) Trasmissione variabile continua.

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (**): . . . . . .

▼**M17**

5.	ASSI
5.1.	Descrizione di ciascun asse: . . . . .
5.2.	Marca: . . . . .
5.3.	Tipo: . . . . .
5.4.	Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: . . . . .
5.5.	Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: . . . . .
6.	SOSPENSIONE
6.2.	Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: . . . . .
6.2.1.	Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)
6.2.3.	Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no (1)
6.2.3.1.	Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)
6.2.3.2.	Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: . . . . .
6.6.1.	Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
6.6.1.1.	Assi
6.6.1.1.1.	Asse 1: . . . . .
6.6.1.1.2.	Asse 2: . . . . .
	ecc.
6.6.1.2.	Ruota di scorta (se presente): . . . . .
6.6.2.	Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
6.6.2.1.	Asse 1: . . . . .
6.6.2.2.	Asse 2: . . . . .
	ecc.
7.	DISPOSITIVO DI STERZO
7.2.	Trasmissione e comando
7.2.1.	Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): . . . . .
7.2.2.	Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): . . . . .
7.2.3.	Tipo degli eventuali servocomandi: . . . . .
8.	FRENI
8.5.	Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)
8.9.	Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE): . . . . .
8.11.	Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

▼**M17**

9.	CARROZZERIA
9.1.	Tipo di carrozzeria:
9.3.	Porte di accesso, serrature e cerniere
9.3.1.	Configurazione e numero delle porte: .....
▶(1) 9.9.	Dispositivi per la visione indiretta
9.9.1.	Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)
9.9.1.1.	Marca: .....
9.9.1.2.	Marchio di omologazione CE: .....
9.9.1.3.	Variante: .....
9.9.1.4.	Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo: .....
9.9.1.5.	Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: .....
9.9.1.6.	Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: .....
9.9.1.7.	Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione: .....
9.9.2.	Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: .....
9.9.2.1.	Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo): .....
9.9.2.1.1.	Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor: .....
9.9.2.1.2.	Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE: .....◀
9.10.	Finiture interne
9.10.3.	Sedili
9.10.3.1.	Numero: .....
9.10.3.2.	Posizione e disposizione: .....
9.10.3.2.1.	Numero di posti a sedere: .....
9.10.3.2.2.	Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: .....
9.10.4.1.	Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1)
9.10.4.2.	Numero(i) di omologazione, se disponibile: .....

▶(1) **M21**

▼M17

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili (1)	S			
	C			
	D			

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)
(1) La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: .....

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell' allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: .....

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: .....

►(1) 9.23. Protezione dei pedoni

9.23.1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati. ◄

►(2) 9.24.

9.24.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi del sistema di protezione frontale e della parte anteriore del veicolo : .....

9.24.2. È fornita una descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del metodo di montaggio del sistema di protezione frontale sul veicolo. La descrizione comprende tutte le dimensioni delle viti e le coppie da rispettare : ..... ◄

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: .....

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: .....

►(1) M20

►(2) M27

▼M17

11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: .....

11.5. Numero(i) di omologazione CE: .....

▶(2)▶(3) 12.7.1. Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no/facoltativo (cancellare la menzione inutile) ◀

▶(4) — ◀◀

▶(1)13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRANSPORTO PASSEGGERI AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): .....

13.1.1 Tipi di telaio sui quali può essere montata la carrozzeria omologata (castruttore/i e tipo/i di veicolo) .....

13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1. Totale (N): .....

13.3.2. Piano superiore (N_a) ([1]): .....

13.3.3. Piano inferiore (N_b) ([1]): .....

13.4. Numero di passeggeri (seduti)

13.4.1. Totale (A): .....

13.4.2. Piano superiore (A_a) ([1]): .....

13.4.3. Piano inferiore (A_b) ([1]): .....◀

B: per la categoria O

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]): .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): .....

0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.3. Numero di assi e di ruote: .....

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .....

1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): .....

2. MASSE E DIMENSIONI ([e]) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ([f]): .....

▶(1) M18

▶(2) M25

▶(3) (4) M28

▼**M17**

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ([i]): .....

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ([i]): .....

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.2. Telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza ([j]): .....

2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: .....

2.4.2.2. Larghezza ([k]): .....

2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): .....

2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) ([l]) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .....

2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) ([o]) (massima e minima per ogni variante): .....

2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): .....

2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: .....

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ([y]) (massima e minima per ogni variante): .....

2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): .....

2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: .....

2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: .....

2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: .....

2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): .....

2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: .....

2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: .....

2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: .....

2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: .....

2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: .....

▼**M17**

5.	ASSI
5.1.	Descrizione di ciascun asse: . . . . .
5.2.	Marca: . . . . .
5.3.	Tipo: . . . . .
5.4.	Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: . . . . .
5.5.	Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: . . . . .
6.	SOSPENSIONE
6.2.	Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: . . . . .
6.2.1.	Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)
6.6.1.	Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
6.6.1.1.	Assi
6.6.1.1.1.	Asse 1: . . . . .
6.6.1.1.2.	Asse 2: . . . . .
	ecc.
6.6.1.2.	Ruota di scorta (se presente): . . . . .
6.6.2.	Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
6.6.2.1.	Asse 1: . . . . .
6.6.2.2.	Asse 2: . . . . .
	ecc.
7.	DISPOSITIVO DI STERZO
7.2.	Trasmissione e comando
7.2.1.	Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): . . . . .
7.2.2.	Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): . . . . .
7.2.3.	Tipo degli eventuali servocomandi: . . . . .
8.	FRENI
8.5.	Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)
8.9.	Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE): . . . . .
9.	CARROZZERIA
9.1.	Tipo di carrozzeria: . . . . .
9.17.	Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)
9.17.1.	Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo . . . . .

▼M17

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: .....

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: .....

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: .....

11.5. Numero(i) di omologazione CE: .....

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti nella parte I per i quali sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte».

Punto n.	Tutte	Versione 1	Versione 2	Ecc.	Versione n.

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e ogni versione devono essere identificate con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

Nel caso di varianti conformi all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), il costruttore assegnerà un codice speciale.

PARTE III

Numeri di omologazione CE in base alle direttive particolari

Fornire le informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agli elementi (***) applicabili a questo veicolo pertinenti negli allegati IV e XI (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omologazioni pertinenti).

Elemento	Numero di omologazione CE	Stato membro che rilascia l'omologazione CE (1)	Data di estensione	Varianti versioni

(1) Da indicare se non evidente dal numero di omologazione CE.

Firma: .....

Mansioni: .....

Data: .....

▼**M17**

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

PARTE I

Elenco delle direttive particolari

(se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1. Livello sonoro	70/157/CEE	L 42 del 23.2.1970, pag. 16	X	X	X	X	X	X				
2. Emissioni	70/220/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
3. Serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 23	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X	X	X	X
4. Alloggiamento targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	L 76 del 6.4.1970, pag. 25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	L 133 del 18.6.1970, pag. 10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Serrature e cerniere porte	70/387/CEE	L 176 del 10.8.1970, pag. 5	X			X	X	X				
7. Segnalatore acustico	70/388/CEE	L 176 del 10.8.1970, pag. 12	X	X	X	X	X	X				
8. Dispositivi visione indiretta	2003/97/CE	L 25 del 29.1.2004	X	X	X	X	X	X				
9. Frenatura	71/320/CEE	L 202 del 6.9.1971, pag. 37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	L 152 del 6.7.1972, pag. 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. Emissioni motori diesel	72/306/CEE	L 190 del 20.8.1972, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
12. Finiture interne	74/60/CEE	L 38 del 11.2.1974, pag. 2	X									
13. Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	L 38 del 11.2.1974, pag. 22	X	X	X	X	X	X				
14. Protezione dello sterzo	74/297/CEE	L 165 del 20.6.1974, pag. 16	X			X						

▼**M17**

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
15. Resistenza dei sedili	74/408/CEE	L 221 del 12.8.1974, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
16. Sporgenze esterne	74/483/CEE	L 256 del 2.10.1974, pag. 4	X									
17. Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	L 196 del 26.7.1975, pag. 1	X	X	X	X	X	X				
18. Targhette regolamentari	76/114/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Ancoraggi cinture di sicurezza	76/115/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 6	X	X	X	X	X	X				
20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Catadiottri	76/757/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione	76/760/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 96	X	X	X	X	X	X				
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 122	X	X	X	X	X	X				
27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	L 145 del 13.6.1977, pag. 41	X	X	X	X	X	X				
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 83	X	X	X	X	X	X				

▼**M17**

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
31. Cinture di sicurezza	77/541/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 95	X	X	X	X	X	X				
32. Campo di visibilità	77/649/CEE	L 267 del 19.10.1977, pag. 1	X									
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 3	X	X	X	X	X	X				
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 27	X	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
35. Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 49	X	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)				
36. Riscaldamento	2001/56/CE	L 292 del 9.11.2001, pag. 21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	L 168 del 6.6.1978, pag. 45	X									
38. Poggiatesta	78/932/CEE	L 325 del 20.11.1978, pag. 1	X									
39. Emissioni di CO_2/Consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 36	X			X						
40. Potenza dei motori	80/1269/CEE	L 375 del 1.12.1980, pag. 46	X	X	X	X	X	X				
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE	L 36 del 9.2.1988, pag. 33	X	X	X	X	X	X				
42. Protezione laterale	89/297/CEE	L 124 del 5.5.1989, pag. 1					X	X			X	X
43. Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE	L 103 del 23.4.1991, pag. 5					X	X			X	X
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 1	X									
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. Pneumatici	92/23/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 154			X		X	X				
48. Masse e dimensioni (diversi dai veicoli di cui al punto 44)	97/27/CE	L 233 del 28.8.1997, pag. 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼**M17**

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	L 409 del 31.12.1992, pag. 17				X	X	X				
50. Dispositivi di aggancio	94/20/CE	L 195 del 29.7.1994, pag. 1	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X (4)	X	X	X	X
51. Infiammabilità	95/28/CE	L 281 del 23.11.1995, pag. 1			X							
52. Autobus di linea e granturismo	…/…/CE	L …		X	X							
53. Urto frontale	96/79/CE	L 18 del 21.1.1997, pag. 7	X									
54. Urto laterale	96/27/CE	L 169 dell'8.7.1996, pag. 1	X			X						
55.												
56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE	L 11 del 16.1.1999, pag. 25				X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)	X (5)
57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	L 203 del 10.8.2000, pag. 9					X	X				
58. Protezione dei pedoni	2003/102/CE	L 321 del 6.12.2003, pag. 15	X (6)			X (6) (7)						
▼**M26** 59. Riciclabilità	2005/64/CE	L 310, 25 novembre 2005, pag. 10	X	—	—	X	—	—				
▼**M27** 60. Sistema di protezione frontale	2005/66/CE	GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37	X (8)	—	—	X	—	—				
▼**M29** 61. Sistema di condizionamento d'aria	2006/40/CE	L 161 del 14.6.2006, pag. 12	X			X (9)						

▼**M17**

X Direttiva applicabile.

(1) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(2) I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

(3) Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio.

(4) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose

(5) Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN? è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110.

►**M20** (6) Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

(7) Derivati da veicoli della categoria M_1. ◄

►**M27** (8) Di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate. ◄

►**M29** (9) Solo per veicoli della categoria N_1, classe I, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE. ◄

▼**M17**

PARTE II

Quando si fa riferimento a una direttiva particolare, l'omologazione a norma dei seguenti regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite tenendo conto del campo di applicazione e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti UN/ECE sottoelencati] è considerata sostitutiva dell'omologazione CE concessa a norma della corrispondente direttiva particolare elencata nella tabella della parte I.

Detti regolamenti sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell'accordo di Ginevra del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) o delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti UN/ECE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione della Comunità prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE.

Oggetto	Numero del regolamento di base UN/ECE	Serie di modifiche
1. Livello sonoro	51	02
1. Dispositivi silenziatori di sostituzione	59	00
2. Emissioni	83	03
2. Convertitori catalitici di sostituzione	103	00
3. Dispositivi di protezione posteriore	58	01
3. Serbatoi di carburante	34	01
3. Serbatoi di carburante	67	01
3. Serbatoi di carburante	110	00
5. Dispositivo di sterzo	79	01
6. Serrature e cerniere delle porte	11	02
7. Segnalatore acustico	28	00
8. ►**M21** Dispositivi per la visione indiretta ◄	46	01
9. Frenatura	13	09
9. Frenatura	13H	00
9. Frenatura	90	01
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	10	02
11. Emissioni motori diesel	24	03
12. Finiture interne	21	01
13. Antifurto	18	02
13. Immobilizzatore	97	00
13. Sistemi di allarme	97	00
14. Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto	12	03
15. Resistenza dei sedili	17	06
15. Resistenza dei sedili (autobus)	80	01
16. Sporgenze esterne	26	02
17. Tachimetro	39	00

▼**M17**

Oggetto	Numero del regolamento di base UN/ECE	Serie di modifiche
19. Ancoraggi cinture di sicurezza	14	04
20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	01
21. Catadiottri	3	02
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto	7	02
22. Luci di marcia diurna	87	00
22. Luci di posizione laterali	91	00
23. Indicatori di direzione	6	01
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	4	00
25. Proiettori (comprese le lampade R_2 e HS_1)	1	01
25. Proiettori (sigillati)	5	02
25. Proiettori (H_1, H_2, H_3, HB_3, HB_4, H_7, e/o H_8)	8	04
25. Proiettori (H_4)	20	02
25. Proiettori (alogeni sigillati)	31	02
25. Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate	37	03
25. Proiettori con fonte luminosa a scarica	98	00
25. Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate	99	00
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	19	02
28. Luci per nebbia (posteriori)	38	00
29. Proiettori di retromarcia	23	00
30. Luci di stazionamento	77	00
31. Cinture di sicurezza	16	04
31. Dispositivi di ritenuta per bambini	44	03
38. Poggiatesta (combinati con i sedili)	17	06
38. Poggiatesta	25	04
39. Consumo di carburante	101	00
40. Potenza del motore	85	00
41. Emissioni motori diesel	49	02
42. Protezione laterale	73	00
45. Vetri di sicurezza	43	00
46. Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi	30	02
46. Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi	54	00

▼**M17**

Oggetto	Numero del regolamento di base UN/ECE	Serie di modifiche
46. Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio	64	00
47. Limitatori di velocità	89	00
52. Resistenza della sovrastruttura (autobus)	66	00
57. Protezione antincastro anteriore	93	00

([1]) Se le direttive particolari contengono prescrizioni in materia d'installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa.

([++]) Per le modifiche successive, cfr. la versione più recente del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343.

▼M17

ALLEGATO V

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

1. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'autorità di omologazione CE deve:

   a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla pertinente norma della direttiva particolare;

   b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione rilasciata in base alle direttive particolari applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

   c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

   d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

   e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.

2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

Categoria del veicolo	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
Criteri										
Motore	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Cambio	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Numero di assi	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assi motore (numero, posizione, interconnessione)	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Assi sterzanti (numero e posizione)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo di carrozzeria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di porte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lato di guida	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Numero di sedili	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Equipaggiamento	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

3. Nei casi in cui non è disponibile alcuna omologazione rilasciata in base alle direttive particolari l'autorità di omologazione CE deve:

   a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari conformemente a ciascuna delle direttive particolari pertinenti;

   b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti;

   c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

▼**M17**

d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note ([1]) e ([2]) della parte I dell'allegato IV.

▼M17

ALLEGATO VI

MODELLO
Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante

— l'omologazione CE (1)

— l'estensione dell'omologazione CE (1)

— il rifiuto dell'omologazione CE (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di:

— veicolo completo (1)

— veicolo completato (1)

— veicolo incompleto (1)

— veicolo con varianti complete e incomplete (1)

— veicolo con varianti completate e incomplete (1)

per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (2): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo (3): .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo (1): .....

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base (1) (4): .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto (1) (4): .....

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1) (4):

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso nel marcato.
(3) Conformemente alle definizioni dell'allegato II parte A.
(4) Cfr. pagina 2.

▼**M17**

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità di omologazione CE e presentati dal costruttore come prototipo(i) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

1. Per veicoli/varianti completi e completati ([1]):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ([1]) le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili, come stabilito all'allegato IV e all'allegato XI ([2]) ([4]) della direttiva 70/156/CEE.

2. Per veicoli/varianti incompleti ([1])

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ([1]) le prescrizioni tecniche delle direttive particolari elencate nella tabella di pagina 2.

3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata ([1]).

4. L'omologazione è concessa in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno].

.....

(Luogo) (Firma) (Data)

Allegati: Fascicolo informativo.

Risultati delle prove (cfr. allegato VIII).

Nome(i) e campione(i) della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni in azienda.

NB: Se il presente modello è utilizzato per concedere l'omologazione CE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la dicitura «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne il caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

▼**M17**

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO

Pagina 2

La presente omologazione CE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla o sulle omologazioni dei veicoli incompleti sottoelencati:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Fase 3: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete o completate.

Variante o varianti complete/completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati (se del caso, tenendo del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate):

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Ultima modifica	Applicabile alle varianti

(Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione CE ai sensi di una direttiva particolare)

Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all'allegato XI e deroghe concesse conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c):

Numero della direttiva	Numero della voce	Tipo di omologazione e natura della deroga	Applicabile alle varianti

▼M17

ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE [1]

1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: La lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

▼A5

1 per la Germania;

2 per la Francia;

3 per l'Italia;

4 per i Paesi Bassi;

5 per la Svezia;

6 per il Belgio;

7 per l'Ungheria;

8 per la Repubblica ceca;

9 per la Spagna;

11 per il Regno Unito;

12 per l'Austria;

13 per il Lussemburgo;

17 per la Finlandia;

18 per la Danimarca;

▼M30

19 per la Romania;

▼A5

20 per la Polonia;

21 per il Portogallo;

23 per la Grecia;

24 per l'Irlanda;

26 per la Slovenia;

27 per la Slovacchia;

29 per l'Estonia;

32 per la Lettonia;

▼M30

34 per la Bulgaria;

▼A5

36 per la Lituania;

CY per Cipro;

MT per Malta.

▼M17

Sezione 2: Il numero della direttiva di base.

Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione CE.

[1] I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.

▼**M17**

Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo intero, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 70/156/CEE.

Nel caso delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli interi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base.

Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione dei veicoli la sezione 2 è omessa.

3. Unicamente sulla targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

4. Esempio di terza omologazione (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

   e2*71/320*98/12*0003*00

   oppure

   e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

   e11*98/14*0004*02

   in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

6. Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

   e11*98/14*0004

▼M17

ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero della direttiva di base e della più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: .....

Variante/versione	.....	.....	.....
In marcia (dB(A)/E)	.....	.....	.....
Da fermo (dB(A)/E)	.....	.....	.....
A (giri/min)	.....	.....	.....

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

Direttiva di base ([1]):

— direttiva 70/220/CEE (emissioni dei veicoli a motore),

— direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli),

— direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel).

2.1. Direttiva 70/220/CE (emissioni dei veicoli a motore)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: .....

.....

Carburante(i) ([2]): ..... (gasolio, benzina, GPL, GN, bicarburante benzina/GPL, bicarburante benzina/GN, etanolo .....)

2.1.1. Prova di tipo I ([3]): emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo

Variante/versione	.....	.....	.....
CO	.....	.....	.....
HC	.....	.....	.....
NO_x			
HC + NO_x			
Particolato	.....	.....	.....

▼**M17**

2.1.2. Prova di tipo II ([3]): dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

Variante/versione	.....	.....	.....
CO %	.....	.....	.....
Regime del motore	.....	.....	.....
Temperatura dell'olio motore	.....	.....	.....

Tipo II, prova a regime minimo superiore

Variante/versione	.....	.....	.....
CO %	.....	.....	.....
Valore lambda	.....	.....	.....
Regime del motore			
Temperatura dell'olio motore	.....	.....	.....

2.1.3. Risultato della prova di tipo III: .....

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione): ..... g/prova

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

— categorie di durevolezza: 80 000 km/100 000 km/non applicabile ([1])

— fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato ([1])

— fattori da utilizzare:

CO: ...

HC: ...

NO_x: ...

2.1.6. Risultato della prova di tipo VI (sulle emissioni a temperatura ambiente bassa)

Variante/versione	.....	.....	.....
CO g/km			
HC g/km			

2.1.7. OBD: sì/no ([1])

2.2. Direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: .....

.....

Carburante(i) ([2]): ..... (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo, ecc. .....)

▼M17

2.2.1. Risultati della prova ESC [1]

CO: g/kWh

THC: g/kWh

NO_x: g/kWh

PT: g/kWh

2.2.2. Risultati della prova ELR [1]

Valore dei fumi: ..... m^{-1}

2.2.3. Risultato della prova ETC [1]

CO: g/kWh

THC: g/kWh[1]

NMHC: g/kWh[1]

CH_4: g/kWh[1]

NO_x: g/kWh

PT: g/kWh[1]

2.3. Direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: .....

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/versione	.....	.....	.....
Valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})	.....	.....	.....
Regime minimo normale			
Regime minimo massimo			
Temperatura dell'olio (min/max)			

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO_2/consumo di carburante [1] [3]

Variante/versione	.....	.....	.....
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo urbano) (g/km)	.....	.....	.....
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo extraurbano) (g/km)	.....	.....	.....
Emissioni massiche di CO_2 (ciclo misto) (g/km)	.....	.....	.....
Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) [1]	.....	.....	.....
Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) [1]	.....	.....	.....
Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) [1]	.....	.....	.....

[1] Per i veicoli alimentati a GN, l'unità «l/100 km» è sostituita da «m^3/100 km».

[1] Se applicabile.
[2] Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).
[3] Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

▼M17

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Per veicoli completi/completati (1)

PARTE I

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1

Il sottoscritto: .....
(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

Variante (2): .....

Versione (2): .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .....

0.4. Categoria: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo (1): .....

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .....

Numero di identificazione del veicolo: .....

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo: .....

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE (1) .....

Veicolo di base: .....

Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

▼**M17**

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato (1) descritto in

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra (1) e che utilizzano le unità metriche o britanniche (2) per il tachimetro.

(Luogo) (Data): .....

(Firma) (Mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificato di conformità per ogni fase.

(1) Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o per entrambe.
(2) Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o in miglia/ora.

▼**M17**

Pagina 2

Veicoli completi o completati della categoria M_1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione)

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): .... kW a .... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale:

▼M17

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... (per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, indicare le caratteristiche essenziali)

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura:

37. Tipo di carrozzeria: .....

38. Colore del veicolo (1): .....

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ... dB(A) a regime: ... giri/min

in marcia: ... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (2):

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....
Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m^{-1}]): ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC:..... CH_4 : ..... Particolato: .....

46.2. Emissioni di CO_2/consumo di carburante (6):

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. .....

	CO_2	Consumo di carburante
Ciclo urbano:	..... g/km	..... l/100 km / m^3/100 km (1)
Ciclo extraurbano:	..... g/km	..... l/100 km / m^3/100 km (1)
Ciclo misto:	..... g/km	..... l/100 km / m^3/100 km (1)

(1) Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.
(2) Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capaità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

▼**M17**

►(1) 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

►(2)►(3) 50. Osservazioni(1): . . . . . ◄

►(5)—— ◄◄

51. Deroghe: . . . . . .

►(4) (1) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M30**

►(2) **M25**

►(3) (4) (5) **M28**

▼**M17**

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie M_2 e M_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione)

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

10.1. Superficie coperta dal veicolo: ..... m^2

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ..... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

▼**M17**

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

37. Tipo di carrozzeria: .....

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente): .....

42.3. Numero di posti in piedi: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6):

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....
Fumo: (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m^{-1}])..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Particolato: .....

►(3) 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

►(3) ►(5) 50. Osservazioni (2) : .....◄

►(5) —— ◄◄

51. Deroghe: .....

►(4) (1) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M30**

►(2) **M25**

►(3) (4) (5) **M28**

▼**M17**

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie N_1, N_2 e N_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione)

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N_2 e N_3): ..... m^2

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1. Rimorchio a timone: .....

17.2. Semirimorchio: .....

17.3. Rimorchio ad asse centrale: .....

17.4. Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: ..... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

▼**M17**

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

37. Tipo di carrozzeria: .....

38. Colore del veicolo [5] (solo N_1): .....

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ..... m^3

40. Capacità massima di momento della gru: ..... kNm

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [6]:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. Procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....
Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m^{-1}]): ..... Particolato: .....

2. Procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... CH_4: ..... Particolato: .....

▼**M22**

46.2. emissioni di CO_2/ consumo di carburante (1) (N_1 soltanto)

Numero della direttiva di base e della direttiva che per ultimo la modifica applicabili per l'omologazione CE del tipo: .....

.....

	Emissioni di CO_2	Consumo di combustibile
Ciclo urbano	..... g/km	..... l/100 km o per i combustibili gassosi m^3/100 km (1)
Ciclo extraurbano	..... g/km	..... l/100 km o per i combustibili gassosi m^3/100 km (1)
Ciclo misto	..... g/km	..... l/100 km o per i combustibili gassosi m^3/100 km (1)

(1) Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.

▼**M17**

►(1) 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ...../no (1)

48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni animali: sì/classe(i): ...../no (1)

►(2) ►(3) 50. Osservazioni(1): .....◄

►(5) —— ◄◄

51. Deroghe: .....

►(1) (1) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M30**

►(2) **M25**

►(3) (4) (5) **M28**

▼M17

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie O_1, O_2, O_3 und O_4

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... mm

6.5. Lunghezza della superficie di carico: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O_2, O_3 e O_4): ..... m^2

11. Sbalzo posteriore: ..... mm

12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: ..... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: ..... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): ..... kg

32. Ruote e pneumatici Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

37. Tipo di carrozzeria: .....

39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): ..... m^3

43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio: .....

►[1] 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

►[1] M30

▼**M17**

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ……/no (1)

48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i): ……/no (1)

►(1)►(2) 50. Osservazioni(2): . . . . . ◄

►(4) ---------- ◄◄

51. Deroghe: . . . . . .

►(3) (2) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M25**

►(2) (3) (4) **M28**

▼M17

PARTE II

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1

Il sottoscritto: .....
(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (Denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

Variante ([2]): .....

Versione ([2]): .....

0.2.1. Nomi commerciali (se disponibili): .....

0.4. Categoria: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base: .....

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo ([1]): .....

0.6. Posizione delle targhette regolamentari: .....

Numero di identificazione del veicolo: .....

Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio: .....

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE ([3])

Veicolo di base: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Fase 2: Costruttore: .....

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in:

Numero di omologazione CE: .....

Data: .....

Il veicolo non può essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni CE.

.....

(Luogo) (Data) (Firma) (Mansioni)

Allegati: Certificato di conformità per ogni fase.

▼**M17**

Pagina 2

Veicoli incompleti della categoria M_1

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1].

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3 .....

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

▼**M17**

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1 Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici (1): D/V/S/U

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico (6):

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...

1. procedura di prova: ...

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....
Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ..... Particolato: .....

2. procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NOx: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH4: ..... particolato: .....

►(1) 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

►(2) ►(3) 50. Osservazioni (2) : ..... ◄

►(5) ◄◄

51. Deroghe: .....

►(1) (3) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M30**

►(2) **M25**

►(3) (4) (5) **M28**

▼**M17**

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie M_2 e M_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote:

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ..... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ..... kg

17. Massa massima del rimorchio (frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

18. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: ..... kg

19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

▼**M17**

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .....

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici [1]: D....., V....., S....., U.....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [6]: ..... Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ....

1. procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: .....
Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ..... Particolato: .....

2. procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NOx: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH4: ..... particolato: .....

►[6] 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no [1]

►[2] ►[3] 50. Osservazioni [2] : .....◄

►[5] ◄◄

51. Deroghe: .....

►[4] [2] Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M30**

►(2) **M25**

►(3) (4) (5) **M28**

▼**M17**

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie N_1, N_2 e N_3

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

2. Assi motore: .....

3. Interasse: ..... mm

4.2. Avanzamento della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi (massima e minima): ... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm 4. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ..... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili

17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:

17.1. Rimorchio a timone

17.2. Semirimorchio

17.3. Rimorchio ad asse centrale

17.4. Massa massima del rimorchio (non frenato): ..... kg

18. Massa massima della combinazione: ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ..... kg

20. Costruttore del motore: .....

21. Codice motore figurante sul motore: .....

22. Principio di funzionamento: .....

22.1. Iniezione diretta: sì/no [1]

▼M17

23. Numero e disposizione dei cilindri: .....

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante .....

26. Potenza massima netta (t): ..... kW a ..... giri/min

27. Frizione (tipo): .....

28. Cambio (tipo): .....

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

30. Rapporto del differenziale: .....

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: ..... Asse 4: .....

33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: ..... bar

41. Numero e configurazione delle porte: .....

42.1. Numero e posizione dei sedili: .....

43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici [1]: D....., V....., S....., U.....

45. Livello sonoro:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

da fermo: ..... dB(A) a regime: ..... giri/min

in marcia: ..... dB(A)

46.1. Emissioni dei gas di scarico [6]:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: .....

1. procedura di prova: .....

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x : .....
Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m^{-1})]: ..... Particolato: .....

2. procedura di prova (se applicabile): .....

CO: ..... NOx: ..... THC: ..... NHMC: ..... CH4: ..... particolato: .....

▸(5) 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia:.....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◂

▶(1) M30

▼**M17**

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose:

sì/classe(i): ...../no (1)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali:

sì/classe(i): ...../no (1)

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1)

►(1) ►(2) 50. Osservazioni(2) : ..... ◄

►(4) ..... ◄◄

51. Deroghe: .....

►(3) (2) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M25**

►(2) (3) (4) **M28**

▼M17

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

3. Interasse: ..... mm

5. Carreggiata degli assi: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: ..... mm

7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: ..... mm

9.1. Altezza del baricentro: ..... mm

9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: ..... mm

12.3. Massa del telaio nudo: ..... kg

13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ..... kg

13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg

14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ..... kg

14.5. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg

14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: ..... kg

15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili: .....

19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): ..... kg

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: ..... Asse 2: ..... Asse 3: .....

33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no [1]

34. Servosterzo: .....

35. Breve descrizione del sistema di frenatura: .....

43.2. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio: .....

43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati: .....

43.4. Valori caratteristici [1]: D.....,V....., S.....,U.....

►[0] 47. Potenza fiscale o, se del caso, numero/i di codice per paese:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca: .....
Danimarca:	Germania:	Estonia: .....
Grecia:	Spagna:.....	Francia: .....
Irlanda:	Italia:.....	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Lussemburgo: .....
Ungheria:.....	Malta:	Estonia: .....
Cipro:	Polonia:	Portogallo: .....
Romania:	Slovenia:	Slovacchia: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....◄

►[1] M30

▼**M17**

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ……/no (1)

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): ……/no (1)

►(1)►(2) 50. Osservazioni(2) : . . . . . ◄

►(4)—— ◄◄

51. Deroghe: . . . . . .

►(3) (1) Se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE il fabbricante deve indicare: « Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz ». ◄

►(1) **M25**

►(2) (3) (4) **M28**

▼B

ALLEGATO X

PROCEDIMENTO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

La conformità della produzione è intesa a garantire la conformità al tipo omologato e comprende la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito indicata come valutazione iniziale ([1]) e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e i controlli relativi ai prodotti, qui di seguito indicati come disposizioni relative alla conformità dei prodotti.

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di concedere l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità del prodotto iniziale di cui al punto 2 che segue, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o dal servizio tecnico designato a tal fine dalla medesima autorità.

1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

— la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

— in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dallo o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo».

1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità competente di un altro Stato membro o dal servizio tecnico designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione CE. In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili ([2]). Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

Gruppo o impresa:	(ad esempio: Automobili XYZ)
Organismo particolare:	(ad esempio: Divisione europea)
Fabbrica/officina:	[ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)]

([1]) La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle valutazioni.

([2]) Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.

▼**M17**

Gamma di veicoli/componenti:	(ad esempio: tutti i modelli della categoria M_1)
Parti verificate:	(ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo)
Documenti esaminati:	(ad. esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina)
Valutazione	(ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001) (ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002)

1.2.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo, oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

Per «adeguata» si intende rilasciata da un organismo di certificazione che soddisfa la norma armonizzata EN 45012 e che sia stato designato come tale dall'autorità di omologazione CE di uno Stato membro oppure accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro e riconosciuto dall'autorità di omologazione CE del medesimo Stato membro.

Le autorità di omologazione CE degli Stati membri si comunicano reciprocamente il nome degli organismi di certificazione da esse designati o riconosciuti come sopra indicato, nonché qualsiasi modifica della validità o del campo d'azione di tali organismi.

1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.

2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari.

2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:

2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;

▼M17

2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI;

2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.

3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle parti 1 e 2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).

3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.

3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.

3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.

3.5. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI.

3.6. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

▼**M17**

ALLEGATO XI

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2\,500$ (1) kg	M_1>2 500 (1) kg	M_2	M_3
1	Livello sonoro	70/157/CEE	H	G+H	G+H	G+H
2	Emissioni	70/220/CEE	Q	G+Q	G+Q	G+Q
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F
4	Alloggiamento della targa d'immatricola-zione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X
5	Dispositivo di sterzo	70/311/CEE	X	G	G	G
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	B	G+B		
7	SCEnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X
8	►**M21** Dispositivi per la visione indiretta ◄	71/127/CEE	X	G	G	G
9	Frenatura	71/320/CEE	X	G	G	G
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H
12	Finiture interne	74/60/CEE	C	G+C		
13	Antifurto immobilizzatore	74/61/CEE	X	G	G	G
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	X	G		
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	G+D	G+D	G+D
16	Sporgenze esterne	74/483/CEE	X per la cabina; A per le altre parti	G per la cabina; A per le altre parti		
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X
18	Targhette rCEolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	G+L	G+L	G+L
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di sCEnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+G+N per la cabina; A +N per la altre parti	A+G+N per la cabina; A +N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti
21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricola-zione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X

▼M17

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2\,500$ (1) kg	$M_1 > 2\,500$ (1) kg	M_2	M_3
26	Proiettori fendinebbia anteriori	76/762/CEE	X	X	X	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	E	E	E	E
28	Luci per nebbia posteriori	77/538/CEE	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D	G+M	G+M	G+M
32	Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	X	G		
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X
34	Sbrinamento/ disappannamento	78/317/CEE	X	G+O	O	O
35	Lavacristalli/ tergicristalli	78/318/CEE	X	G+O	O	O
▼M23 36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X
▼M17 37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X	G		
38	Poggiatesta	78/932/CEE	D	G+D		
39	Emissioni di CO_2/consumo di carburante	80/1268/ CEE	N/A	N/A		
40	Potenza del motore	80/1269/ CEE	X	X	X	X
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	G+H	G+H	G+H
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X	X		
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	G+J	G+J	G+J
46	Pneumatici	92/23/CEE	X	G	G	G
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE				X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE			X	X
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	G	G	G
51	Infiammabilità	95/28/CE				G per la cabina; X per la parte restante
52	Autobus	…/…/CE			A	A
53	Urto frontale	96/79/CE	N/A	N/A		
54	Urto laterale	96/27/CE	N/A	N/A		
58	Protezione dei pedoni	2003/102/ CE	X			
▼M26 59	Riciclabilità	2005/64/CE	N/A	N/A	—	—
▼M27 60	Sistema di protezione frontale	2005/66/CE	X	X (2)	—	—

▼**M27**

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2\,500$ (1) kg	$M_1 > 2\,500$ (1) kg	M_2	M_3
▼**M29** 61	Sistema di condizionamento d'aria	2006/40/CE	X	X		

▼**M17**

(1) Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.
►**M27** (2) Di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate. ◄

▼**M17**

Appendice 2

Veicoli blindati

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1	Livello sonoro	70/157/CEE	X	X	X	X	X	X				
2	Emissioni	70/220/CEE	A	A	A	A	A	A				
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	X			X	X	X				
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K	A+K				
8	►**M21** Dispositivi per la visione indiretta ◄	71/127/CEE	A	A	A	A	A	A				
9	Frenatura	71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X	X	X	X	X	X				
12	Finiture interne	74/60/CEE	A									
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	X	X	X	X	X				
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	N/A			N/A						
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	X	D	D	D	D	D				
16	Sporgenze esterne	74/483/CEE	A									
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X	X	X				
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	A	A	A	A	A	A				
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N

▼M17

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
32	Campo di visibilità	77/649/CEE	S									
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	A	O	O	O	O	O				
35	Lavacristalli/ tergicristalli	78/318/CEE	A	O	O	O	O	O				
▼M23 36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
▼M17 37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X									
38	Poggiatesta	78/932/CEE	X									
39	Emissioni di CO_2/ consumo di carburante	80/1268/ CEE	N/A									
40	Potenza del motore	80/1269/ CEE	X	X	X	X	X	X				

▼M17

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	A	X	X	X	X	X				
42	Protezione laterale	89/297/CEE					X	X			X	X
43	Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE					X	X			X	X
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X									
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Pneumatici	92/23/CEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE			X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE				A	A	A				
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Infiammabilità	95/28/CE			X							
52	Autobus	…/…/CE										
53	Urto frontale	96/79/CE	N/A									
54	Urto laterale	96/27/CE	N/A			N/A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)	X (1)
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE					X	X				
58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE										
▼M26 59	Riciclabilità	2005/64/CE	N/A	—	—	N/A	—	—	—	—	—	—
▼M27 60	Sistema di protezione frontale	2005/66/CE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
▼M29 61	Sistema di condizionamento d'aria	2006/40/CE	X			W						

▼M17

(1) Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

▼M17

Appendice 3

Altri veicoli per uso speciale (inclusi i caravan)

L'applicazione delle deroghe è autorizzata soltanto se il costruttore è in grado di fornire all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, per la sua particolare funzione, non può conformarsi a tutte le prescrizioni.

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
1	Livello sonoro	70/157/CEE	H	H	H	H	H				
2	Emissioni	70/220/CEE	Q	Q	Q	Q	Q				
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F	F	X	X	X	X
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R	A+R
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE			B	B	B				
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X	X				
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X	X	X	X	X				
9	Frenatura	71/320/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H	H				
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X	X	X	X	X				
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE			X						
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	D	D	D	D				
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X	X				
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	D	D	D	D				
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N	A+N
21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia anteriori	76/762/CEE	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A				
28	Luci posteriori per nebbia	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X

▼M17

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D	D	D	D	D				
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O	O	O	O	O				
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O	O	O	O	O				
▼M23 36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
▼M17 40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X				
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	H	H	H	H				
42	Protezione laterale	89/297/CEE				X	X			X	X
43	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE				X	X			X	X
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pneumatici	92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE		X		X	X				
48	Masse e dimensioni	97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE			X	X	X				
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Infiammabilità	95/28/CE		X							
52	Autobus	…/…/CE	X	X							
54	Urto laterale	96/27/CE			A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X	X	X	X	X	X
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE				X	X				
58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE									
▼M26 59	Riciclabilità	2005/64/CE	—	—	N/A	—	—	—	—	—	—
▼M27 60	Sistema di protezione frontale	2005/66/CE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
▼M29 61	Sistema di condizionamento d'aria	2006/40/CE			W						

▼M17

Appendice 4

Gru mobili

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Gru mobili della categoria N_3
1	Livello sonoro	70/157/CEE	T
2	Emissioni	70/220/CEE	X
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X sterzatura del carrello ammessa
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	A
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X
9	Frenatura	71/320/CEE	U
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X
12	Finiture interne	74/60/CEE	X
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+Y
21	Catadiottri	76/757/CEE	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O
▼M23 36	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X
▼M17 40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	V
42	Protezione laterale	89/297/CEE	X

▼M17

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Gru mobili della categoria N_3
43	Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE	X
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J
46	Pneumatici	92/23/CEE	A, purché siano rispettate le prescrizioni della norma ISO 10571 - 1995 (E) o del Manuale 1998 delle norme ETRTO.
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE	X
48	Masse e dimensioni	97/27/CEE	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	X
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	X

Significato delle lettere

X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare.

N/A La direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

E Solo anteriori.

F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).

H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.

▼M23

_____

▼M17

J Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali.

▼M17

M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.

N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.

O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.

▼M23

_____

▼M17

Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE concessa al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.

S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante «A» non è superiore a 10°.

T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW

83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW

84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW

U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

— siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,

— siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.

V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.

▼M29

W Solo per veicoli della categoria N_1, classe I, di cui alla prima tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE inserita dalla direttiva 98/69/CE.

▼M17

Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

▼M17

ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

Il numero di unità di una famiglia di tipi, quale definita qui di seguito, da immatricolare, mettere in vendita o in circolazione ogni anno in uno Stato membro non deve superare il valore sottoindicato per la categoria in questione.

Categoria	Unità
M_1	500
M_2, M_3	250
N_1	500
N_2, N_3 (1)	250
O_1, O_2	500
O_3, O_4	250

(1) 20 unità per le gru mobili.

Una «famiglia di tipi» comprende i veicoli omologati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

1. Relativamente alla categoria M_1:

   — il costruttore,

   — gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

      — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

      — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

2. Relativamente alle categorie M_2 e M_3:

   — il costruttore,

   — la categoria,

   — gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

      — telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

      — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

      — numero di assi.

3. Relativamente alle categorie N_1, N_2 e N_3:

   — il costruttore,

   — la categoria,

   — gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

      — telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),

      — motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),

      — numero di assi.

4. Relativamente alle categorie O_1, O_2, O_3 e O_4:

   — il costruttore,

   — la categoria,

   — gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:

      — telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),

      — numero di assi,

      — rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

▼M17

— tipo di sistema di frenatura (ad esempio, non frenato/a inerzia/assistito).

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro conformemente alla procedura «fine serie» è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

(1) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M_1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;

oppure

(2) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

Una voce speciale deve figurare nel certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a questa procedura.

▼**M17**

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

Timbro dell'autorità di omologazione

Elenco numero: . . . . . .

relativo al periodo dal . . . . . al . . . . . .

Per ciascuna omologazione CE concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore: . . . . . .

Numero di omologazione CE: . . . . . .

Motivo dell'eventuale estensione: . . . . . .

Marca: . . . . . .

Tipo: . . . . . .

Data del rilascio: . . . . . .

Data del primo rilascio (per le estensioni): . . . . . .

▼M17

ALLEGATO XIV

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI

1. DATI GENERALI

1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di forniture e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere concesse in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.

1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDIMENTO

Per le domande presentate conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 4, l'autorità di omologazione deve:

a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla norma pertinente della direttiva particolare;

b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione CE rilasciata in base alle direttive particolari; nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo informativo relativo ad una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;

e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

— motore,

— cambio,

— assi motore (numero, posizione, interconnessione),

— assi sterzanti (numero e posizione),

— tipi di carrozzeria,

— numero di porte,

— lato di guida

— numero di sedili

▼**M17**

— equipaggiamento.

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato in appendice al presente allegato. La targhetta dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

— nome del costruttore,

— sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,

— fase di omologazione,

— numero di identificazione del veicolo,

— massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo ([a]),

— massa massima ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) ([a]),

— massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore ([a]),

— per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio ([a]).

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

([a]) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

▼**M17**

Appendice

Modello della targhetta supplementare del costruttore

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)
e 2*98/14*2609
Fase 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 — 700 kg
2 — 800 kg

▼**M17**

ALLEGATO XV

CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M_1

Dichiarazione numero:

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo: .....

0.6. Mezzi di identificazione del tipo: .....

0.8. Numero di identificazione del veicolo: .....

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme alle seguenti direttive:

Oggetto	Numero della direttiva	Numero di omologazione CE	Stato membro che rilascia l'omologazione CE (1)
1. Livello sonoro			
2. Emissioni			
3. ...			
Ecc.			

(1) Precisare se non può essere individuato in base al numero di omologazione CE.

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della presente direttiva.

.....

(Luogo) (Firma) (Data)